

2001

Polizza
RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI
rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

1 003 00000 00164665850

AGENZIA CATANIA										NUMERO ARCHIVIO 164665850	
COD. AG.	COD. SUBAG.	RAMO	NUMERO POLIZZA	N. ARCH. AG.	PRODOTTO	CLASSE	ESERCIZIO	R. PR.	GRUPPI	D.P.	INDICE (TIPO E NUMERO)
1/39420	100	65	196040619		2001		2023	1	0	0	
EFFETTO POLIZZA		SCADENZA POLIZZA		SCADENZA PRIMA RATA		CODICE RATEAZIONE		DATA EMISSIONE		SCADENZA VINCOLO	
31/07/2023		31/07/2026		31/01/2024		2		SEMESTRALE		26/07/2023	
CONVENZIONE				COD.CONV.	PRODUTTORE	ZONA	CODICI TIPO CLIENTE			CODICE PAG.	
							87662			921	
CONTRAENTE / ASSICURATO										CODICE FISCALE / PARTITA IVA	
UNIVERSITA' STUDI CATANIA - PIAZZA DELL' UNIVERSITA' - 95131 CATANIA CT										02772010878	
PREMIO NETTO		ACCESSORI	PREMIO TASSABILE	TASSE	TOTALE PREMIO PRIMA RATA			PROV. RISCHIO			
19.542,99			2.931,45	22.474,44	5.000,56			27.475,00		CT	
PREMIO NETTO		ACCESSORI	PREMIO TASSABILE	TASSE	TOTALE PREMIO RATE SUCCESSIVE			COMBINAZIONE			
19.543,05			2.931,46	22.474,51	5.000,58			27.475,09			
COASSICURAZIONE DELEGA	QUOTA UnipolSai Assicurazioni	CODICE	QUOTA %	CODICE	QUOTA %	CODICE	QUOTA %	CODICE	QUOTA %	CODICE	QUOTA %
UnipolSai Assicurazioni divisione Unipol	80,000	391	20,000								
DELEGA ALTRUI	DELEGATARIA	COD.DELEG.		NUMERO POLIZZA DELEGATARIA							

LA PRESENTE POLIZZA, DENOMINATA "PARTE B", È INTEGRATA:
 - DAL FASCICOLO INFORMATIVO MOD. 2001 EDIZIONE 01/04/2014
 - DAGLI ALLEGATI DI NUMERO _____ PAGINE

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

VEDI CONDIZIONI DA CAPITOLATO ALLEGATO

GARANZIE PRESTATE (QUELLE PER LE QUALI SONO INDICATI I MASSIMALI) - MASSIMALI ASSICURATI - FRANCHIGIE

		CODICE RISCHIO	MASSIMALE ASSICURATO	PREMIO ANNUO
		22811		
1 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI				
IMPORTO FRANCHIGIA PER OGNI SINISTRO (ART. 20 DELLE NORME DI POLIZZA)	250,00	PER SINISTRO	10.000.000,00	22.475,00
		PER PERSONA	10.000.000,00	
		PER DANNI A COSE	10.000.000,00	
2 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO				
		PER SINISTRO	10.000.000,00	22.474,00
		PER PERSONA	10.000.000,00	

PARAMETRO PER IL CALCOLO DEL PREMIO

VALORE FABBRICATO	SUPERFICIE	NUMERO	PREVENTIVO RETRIBUZIONI	PREVENTIVO FATTURATO
			123.927.085,42	

TOTALE PREMIO ANNUO TASSABILE

44.949,00

ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO

Premio provvisorio anticipato, calcolato sul preventivo importo retribuzioni sopra indicato, al tasso del 0.362 per mille oltre tasse. Tale importo deve intendersi quale premio minimo annuo. La polizza è soggetta a regolazione del premio (vedere articolo 18 delle Norme di polizza).

INFORMATIVA HOME INSURANCE

Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7/2013, a partire dal 7 marzo 2014, nella *home page* del sito internet della Società www.unipolsai.it è disponibile un'apposita Area Riservata, a cui i Contraenti possono accedere per consultare *on line* la propria posizione contrattuale, riferita alla data di aggiornamento specificata.

Le credenziali personali identificative necessarie per l'accesso sono rilasciate ai Contraenti mediante processo di "auto registrazione" *on line* disponibile nell'Area stessa.

Ai sensi dell'articolo 38 ter del Provvedimento non vi è l'obbligo di attivare le aree riservate per determinate tipologie di polizze relative a rischi particolari.

UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni

Il Contraente dichiara:

- ✓ di aver ricevuto dal distributore o visionato sul suo sito internet o nei suoi locali, prima della sottoscrizione della presente Polizza i documenti precontrattuali contenenti le informazioni sul distributore, le informazioni sulla distribuzione del prodotto collocato e le regole di comportamento del distributore, previsti dal Reg. IVASS n. 40 del 2/8/2018
- ✓ **di avere ricevuto ed esaminato, prima della sottoscrizione del presente contratto, il Fascicolo Informativo 2001 edizione 01/04/2014 comprensivo di Nota Informativa e Glossario, Condizioni di Assicurazione, Informativa privacy;**
- ✓ di avere ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali, anche nell'interesse degli altri eventuali soggetti interessati indicati nel contratto, e di acconsentire al trattamento delle categorie particolari dei propri dati personali (in particolare, sulla salute), ove necessari per il perseguimento delle finalità indicate nell'informativa
- ✓ di impegnarsi a consegnare l'informativa sul trattamento dei dati personali agli altri soggetti interessati indicati nel contratto
- ✓ di conoscere e di approvare le Condizioni di Assicurazione del presente contratto, riportate nel Fascicolo Informativo modello 2001 edizione 01/04/2014, incluse le condizioni particolari effettivamente prescelte, indicate nel frontespizio, nonché le eventuali integrazioni contenute negli ALLEGATI di POLIZZA, oggetto di trattativa individuale, che in caso di discordanza prevalgono sulle Condizioni di Assicurazione prestampate

Avvertenza: si invita il Contraente a rileggere con attenzione le proprie dichiarazioni, in quanto se non veritiere, inesatte o reticenti possono compromettere il diritto alla prestazione

Il Contraente si impegna ad informare l'Assicurato, se diverso dalla sua persona, degli obblighi a carico di quest'ultimo.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
UN PROCURATORE

IL CONTRAENTE

CONDIZIONI ESPRESSAMENTE ACCETTATE

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di conoscere, approvare ed accettare specificatamente i seguenti articoli contenuti nel Fascicolo Informativo:

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art. 3 - Pagamento del premio
Art. 5 - Aggravamento del rischio
Art. 7 - Obblighi in caso di sinistro
Art. 8 - Disdetta in caso di sinistro

Art. 9 - Proroga dell'assicurazione
Art. 11 - Foro competente
Art. 18 - Regolazione del premio
Art. 19 - Gestione delle vertenze - Spese di resistenza

IL CONTRAENTE

Polizza emessa il 26/07/2023

Il premio della rata alla firma è stato pagato il _____

I mezzi di pagamento consentiti dall'Impresa sono quelli previsti dalla normativa vigente.

Periodicità del premio: le rate successive alla prima avranno cadenza semestrale

L'Agente o l'Incaricato

2001

Allegato testo aggiuntivo

NUMERO POLIZZA	1/39420/65/196040619	CODICE SUBAGENZIA	100
AGENZIA	CATANIA		

Contraente/Assicurato	UNIVERSITA' STUDI CATANIA
Domicilio	PIAZZA DELL' UNIVERSITA' - 95131 CATANIA CT
Partita IVA	02772010878

Il presente contratto - emesso a seguito di procedura per l'affidamento di servizi assicurativi indetta dal Contraente, a conclusione della quale è risultata aggiudicataria la Compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni - è regolato:

1. dal frontespizio di polizza riportante i dati essenziali del contratto;
2. dal capitolato speciale di appalto, che si riporta integralmente in allegato;
3. dalle varianti al capitolato speciale d'appalto presentate in sede di offerta, approvate dal Contraente, che modificano le disposizioni del capitolato stesso e che si riportano integralmente in allegato";
4. Risposte a richieste di chiarimento pubblicate dall'Ente, che dovranno essere riportate integralmente nel testo aggiuntivo.

LOTTO 1

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA

Capitolato speciale

Stipulata tra:

*Università degli Studi di
Catania*

E

*UnipolSai
Assicurazioni Spa*

*UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni*

Sezione 1 – DEFINIZIONI

Art. 1 - Definizioni

Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d'atto del premio e dell'eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

Annualità assicurativa	Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell'assicurazione
Assicurato	<p>Persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione. Rivestono qualifica di Assicurato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'Ente Contraente, • Tutte le persone fisiche dipendenti e non dipendenti di cui il Contraente si avvale ai fini delle proprie attività compresi gli Amministratori ed i Collaboratori a qualsiasi titolo, stagisti, borsisti, tirocinanti, obiettori di coscienza, • Le associazioni dopolavoristiche, ricreative e di volontariato ed i loro aderenti che esplicano attività per conto o su incarico del Contraente stesso.
Assicurazione	Il contratto di Assicurazione.
Comunicazioni	Tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati raccomandata a mano, telex, telegrammi, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile.
Conciliazione	La composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione (D. Lgs. 4.3.2010 n° 28).
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione
Cose	Gli oggetti materiali e gli animali
Danno	Qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica.
Danno corporale	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
Danno indiretto	Sospensione di attività o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
Danno materiale	Ogni distruzione, deterioramento, alternazione, perdita, smarrimento, danneggiamento totale o parziale di una cosa, incluso il furto, nonché i danni ad esso conseguenti.
Danno patrimoniale puro/Perdite patrimoniali	Il pregiudizio economico verificatosi in assenza di danni materiali o corporali come sopra definiti.
	Tutti i soggetti di cui, nel rispetto della legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro vigente al momento del sinistro, l'Assicurato si avvalga, anche occasionalmente o temporaneamente, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza, inclusi:

2001

Allegato testo aggiuntivo
 NUMERO POLIZZA
 AGENZIA

 1/39420/65/196040619
 CATANIA

CODICE SUBAGENZIA 100

Dipendenti	<ul style="list-style-type: none"> • Le persone fisiche distaccate temporaneamente presso altre Amministrazioni, anche qualora l'attività sia diversa da quella descritta in polizza; • Quelli per i quali l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricada, ai sensi di legge, in tutto o in parte su soggetti diversi dall'Assicurato; • Quelli per i quali l'Assicurato sia tenuto nel rispetto delle prescrizioni inerenti la sicurezza e la salute ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, anche se l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricade su soggetti, fisici o giuridici, giuridicamente distinti dall'Assicurato;
-------------------	--

	Sono parificati a dipendenti i consulenti o collaboratori esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione.
Franchigia	La parte di danno indennizzabile espressa in valore fisso che resta a carico dell'assicurato, anche se anticipata dalla Società
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Malattie infettive	qualsiasi malattia o patologia causata dall'infezione, presenza e crescita di agenti biologici patogeni in un essere umano o in altro ospite animale, inclusi in via esemplificativa ma non limitativa qualsiasi batterio, virus, muffa, fungo, parassita o altro vettore e i cui agenti biologici o le cui tossine sono direttamente o indirettamente trasmesse a individui infetti attraverso il contatto fisico con una persona contagiosa, il consumo di alimenti o bevande contaminati, il contatto con fluidi corporei contaminati, il contatto con oggetti contaminati, l'inalazione, il morso da parte di un animale, insetto o zecca infetti, o con altri mezzi, inclusa altresì, a titolo meramente esemplificativo, la patologia coronavirus 2019 (COVID- 19) o qualsiasi altra patologia causata da sindrome respiratoria acuta coronavirus 2 (SARS-CoV 2) (in precedenza nota come 2019-nCoV), o qualsiasi patologia causata da ogni mutazione o variazione del SARS-CoV 2
Massimale per anno	La massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo.
Massimale per sinistro o limite di indennizzo	La massima esposizione della Società per ogni sinistro.
Mediazione	L'attività svolta da un terzo soggetto imparziale finalizzata ad assistere due o più soggetti, sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa (D.lgs. 04/03/10 n. 28).
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Primo Rischio Assoluto	La forma assicurativa che copre quanto assicurato sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 c.c.

Retribuzioni Annue Lorde	Tutto quanto al lordo delle ritenute, il dipendente effettivamente riceve a compenso delle sue prestazioni (es. stipendio, altri elementi a carattere continuativo, provvigioni, premi di produzione, bonus e gratifiche, l'equivalente del vitto ed alloggio eventualmente dovuti al dirigente), gli emolumenti lordi versati dal Contraente ai collaboratori in forma coordinata e continuativa o collaboratori a progetto (Parasubordinati). Sono invece esclusi: i rimborsi spese e gli emolumenti a carattere eccezionale, gli emolumenti lordi versati dal Contraente alle società che si occupano della somministrazione del lavoro, purché non superiori al 5% del monte retribuzioni complessivo come sopra determinato.
Risarcimento	La somma dovuta al danneggiato in caso di sinistro.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Scoperto	La parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale, che resta a carico dell'assicurato
Sinistro	La richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata la presente assicurazione
Società	L'impresa assicuratrice, le imprese coassicuratrici, identificati nei documenti di polizza.
Terrorismo	Qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.

Art. 2 - Attività assicurata e descrizione del rischio

La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di **Università degli Studi di Catania** per l'esplicazione di tutte le attività o competenze, istituzionali o meno, ordinarie e straordinarie, devolute, assunte o conferite, comprese quelle di carattere accessorio, preliminare, conseguente, complementare, di solidarietà, ricreativo, volontario, sociale e quant'altro previsto dallo Statuto e dai vari Regolamenti, esercitate dall'Assicurato per legge, regolamenti, norme delibere o altri atti amministrativi, compresi i Provvedimenti emanati dai propri Organi, attribuite, consentite e delegate all'Ente Contraente, comunque ed ovunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, nessuna esclusa né eccettuata, anche attraverso associazioni, fondazioni, consorzi, volontari, ancorché a seguito di eventuali future modificazioni e/o integrazioni.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività che possono essere svolte:

- avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori; in tal caso la garanzia vale per la responsabilità che possa ricadere sull'assicurato a titolo solidale o di committente, ai sensi dell'art. 2049 c.c. e/o Codice degli Appalti D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. ii..
- quale committente, organizzatore, promotore anche avvalendosi di terzi e/o subappaltatori, personale a rapporto convenzionale, determinato e/o indeterminata, di incaricati occasionali, guardie ecologiche, volontari e associazioni di volontariato, nucleo della protezione civile, borsisti e tirocinanti, collaboratori, consulenti, lavoratori interinali, collaborazione coordinate e continuative e lavoratori a progetto;

- quale proprietario, conduttore, utilizzatore, comodatario e comodante di ogni bene, mobile ed immobile, impianto, attrezzatura, anche di fatto, utilizzata, inclusi mezzi di trasporto meccanici e veicoli non a motore in genere;
- quale organizzatore, gestore, esecutore in proprio e per conto terzi dei servizi destinati a rispondere alle esigenze pubbliche, di utilità sociale e di tutela ambientale.

Per l'individuazione degli assicurati e la loro entrata o cessazione nelle garanzie, si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornire, a semplice richiesta, copia alla Società.

Dall'attività di cui sopra, deve intendersi inclusa la RC verso Terzi derivante dall'esercizio dell'attività medica o infermieristica, salvo quanto espressamente previsto nelle condizioni che seguono della presente polizza.
(opzione migliorativa)

Sezione 2 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch'esse operanti a primo rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C.; resta salvo quanto diversamente disposto in tema di operatività temporale delle garanzie RCT.

In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell'art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C. Nel caso di esercizio del diritto di regresso spettante alla Contraente ai sensi dell'art. 2055 c.c. nonché di surrogazione della Società verso i terzi responsabili (esclusi tutti i soggetti assicurati) ai sensi dell'art. 1916 c.c. e dell'art. 1910 4° comma c.c. si conviene che le somme recuperate si intendono così attribuite:

- nel caso il sinistro sia totalmente in franchigia: per intero al Contraente stesso che le ha precedentemente esborsate;

2001

Allegato testo aggiuntivoNUMERO POLIZZA
AGENZIA1/39420/65/196040619
CATANIA

CODICE SUBAGENZIA 100

- nel caso il sinistro sia totalmente a carico della Società: per intero alla Società che le ha precedentemente esborsate;
- nel caso il sinistro sia parzialmente in franchigia: al Contraente ed alla Società in proporzione all'esborso da ciascuno sostenuto.

Si precisa che relativamente ai sinistri derivanti da comportamenti o omissioni verificatesi antecedentemente alla decorrenza dell'assicurazione, la presente assicurazione non vale per tutti i sinistri per i quali siano operanti ed efficaci altre polizze stipulate precedentemente.

Art. 3 - Durata dell'assicurazione (opzione base)

L'Assicurazione ha durata di 3 (tre) anni con decorrenza dalla data di stipula e potrà essere rinnovata, a richiesta del Contraente, per ulteriori 2 (due) anni.

Si precisa che solo con riferimento alla prima annualità il frazionamento del premio dovrà essere con cadenza semestrale; successivamente per le altre annualità avrà cadenza annuale.

I anno

- dalle ore 24:00 del 31/07/2023 alle ore 24:00 del 31/01/2024
- dalle ore 24:00 del 31/01/2024 alle ore 24:00 del 31/07/2024

II anno

- dalle ore 24:00 del 31/07/2024 alle ore 24:00 del 31/07/2025

III anno

- dalle ore 24:00 del 31/07/2025 alle ore 24:00 del 31/07/2026

Non è previsto il tacito rinnovo del contratto pertanto, salvo diverso accordo fra le parti, l'assicurazione cesserà alla

scadenza senza obbligo di disdetta.

È però facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga tecnica, temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dalla scadenza o cessazione.

Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarci con almeno 120 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria

Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia (opzione migliorativa)

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 90 giorni. Pertanto, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se la prima rata di premio è stata pagata entro i 90 giorni successivi.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni

2001

Allegato testo aggiuntivoNUMERO POLIZZA
AGENZIA1/39420/65/196040619
CATANIA

CODICE SUBAGENZIA 100

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- a. l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40 e ss.mm.ii., ivi compreso il periodo di sospensione di 60 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
- b. Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

La Società conviene che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico- Finanziaria del Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell'ordine di bonifico contenente tassativamente il codice TRN (Transaction Reference Number). Tali dati dovranno essere comunicati per iscritto a mezzo raccomandata o PEC o e-mail entro il termine di mora sopra riportato.

Art. 5 - Recesso per Sinistro (opzione migliorativa)

Non si applica al presente contratto.

Art. 6 - Regolazione del Premio

Il premio della presente polizza non è soggetto a regolazione. A titolo indicativo e senza che ciò possa costituire presunzione di adeguamento del premio di polizza, si segnala che le retribuzioni annue lorde dell'ultima annualità, il tasso ed il premio di polizza si intendono quelli indicati all'art. 7 che segue.

Art. 7 - Elementi per il calcolo del premio

Fatto salvo quanto previsto dall'art. "Variazioni del rischio", il premio annuo è calcolato applicando il tasso sottoindicato che rimane fisso per tutta la durata del contratto, sui seguenti parametri:

Retribuzione annua lorda	Tasso finito pro-mille	Premio annuo lordo
€ 123.927.085,42	0,44	54.950,00

Art. 8 - Prova del contratto e modifiche dell'assicurazione

La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali entro e non oltre 30 giorni dalla data di effetto di ciascun documento.

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell'appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.

Art. 9 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (PEC o simili) indirizzata alla Società oppure alla MAG S.p.A., alla quale il Contraente ha conferito incarico di assistenza e consulenza assicurativa.

Art. 10 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 11 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 12 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 13 - Ispezioni e verifiche della Società

La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc.... L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni

ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benestare dell'Assicurato.

Art. 14 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società s'impegna a fornire al Contraente ogni sei mesi il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a. sinistri denunciati;
- b. sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c. sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato all'Assicurato);
- d. sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Il dettaglio dei sinistri dovrà indicare per ciascuno sinistro:

- numero sinistro attribuito dall'assicuratore;
- struttura del Contraente dove il sinistro è accaduto o in ogni caso il luogo di verifica dell'evento e indicazione dei veicoli e/o beni danneggiati;
- data denuncia;
- valore del danno denunciato;
- stato sinistro;
- causale del sinistro;
- valore degli scoperti-franchigie applicati in sede di liquidazione;
- data della liquidazione.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 10,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 15 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo MAG S.p.A., con sede legale in Roma, Via delle Tre Madonne n. 12, iscritta al RUI – Sezione B – con il n. 400942, Broker incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005.

Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società MAG S.p.A., e in particolare:

- a. Il Broker provvede alla gestione del contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale modifica dell'incarico al Broker.
- b. Qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 30 giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente. Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell'assicurazione che debbono necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti dei termini fissati dalle norme di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società.
- c. La Società provvederà alla emissione del contratto e delle eventuali successive appendici ed entro 15 giorni dalla loro data di effetto e li farà avere al Broker. La Società provvederà anche all'emissione dei documenti di rinnovo relativi alle rate di premio successive e li farà pervenire al Broker, almeno 15 giorni prima della scadenza. Alla cura del Broker è affidato l'incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti.
- d. Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, il pagamento verrà effettuato dal Contraente al Broker (su conto separato e dedicato di cui all'Art. 117 del D. Lgs. 209/2005, in ossequio alla vigente normativa art.3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, giusta determinazione A.V.C.P. 18 novembre 2010 n. 8 paragrafo 4° punto quinto) che provvederà al versamento agli Assicuratori.
- e. In caso di mancato perfezionamento e/o incasso il Broker provvederà a restituire alla Società i documenti entro 30 giorni dal termine contrattualmente previsto per il pagamento dei premi.
- f. La polizza e le eventuali successive appendici dovranno essere restituite alla Società dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all'atto del perfezionamento.
- g. Il pagamento effettuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per il Contraente stesso.
- h. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo fax o PEC le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione. Tali comunicazioni d'incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide.
- i. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
- j. Il Broker sarà remunerato dagli assicuratori aggiudicatari dell'appalto. Il compenso riconosciuto al Broker, sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione, e all'atto del pagamento dei medesimi sarà pari alla

Allegato testo aggiuntivoNUMERO POLIZZA
AGENZIA1/39420/65/196040619
CATANIA

CODICE SUBAGENZIA 100

- percentuale del 12 %, applicata al premio imponibile e per ogni rata di premio pagata. Tale remunerazione non potrà mai rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente Contraente.
- k. Il Broker provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato).
- l. La Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.
- m. Ai sensi dell'Art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008, n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'Art.3 del Decreto. Inoltre, il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'Art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'Art.1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa. L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nei documenti di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti al primo capoverso del presente articolo.

Art. 16 - Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo

Per l'assistenza nella presente procedura nonché per la gestione ed esecuzione delle polizze assicurative, la Stazione Appaltante dichiara di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D. Lgs. 209/2005, di MAG S.p.A., come disciplinato nel Capitolato Tecnico di ciascun Lotto di gara.

Il Responsabile del Servizio è il Dott. Salvatore Petracca –
salvatore.petracca@magitaliagroup.com
– tel. 095/5938236
– cell. 331/6810798 – Corso Italia, 85 – Catania.

Art. 17 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l. n°. 136/2010

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi

titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 18 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 19 - Rinuncia alla rivalsa

Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo, la Società rinuncerà al diritto di rivalsa nei confronti degli amministratori, collaboratori e dipendenti del Contraente nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge.

Art. 20 - Estensione territoriale

L'assicurazione RCT e l'assicurazione RCO sono operanti per i danni che avvengono nei territori di tutti i Paesi del Mondo.

Art. 21 - Validità temporale della garanzia

L'assicurazione vale per gli eventi dannosi che si verificano, durante il tempo dell'assicurazione, indipendentemente dal momento in cui è stata posta in essere la condotta o l'omissione che li hanno causati, anche se antecedente alla data di inizio dell'assicurazione.

Art. 22 - Coassicurazione e delega (opzionale)

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La Spettabile..UnipolSai Assicurazioni Spa, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato

dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

- firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
- incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi,
- ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso. in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte

le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 23 - Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Art. 24 - Sanction Clause OFAC

Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.

La Società, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Sezione 3 – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, rivalutazione e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per tutti i danni, non espressamente esclusi, involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta comprese tutte le operazioni e attività, preliminari e conseguenti, accessorie, collegate, sussidiarie, complementari.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante da fatto doloso e/o gravemente colposo di persone delle

quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi di legge, fatto salvo quanto previsto all'art. "rinuncia alla rivalsa".

La Società si obbliga inoltre a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare in seguito all'azione di

rivalsa promossa da Terzi eventualmente chiamati a risarcire in prima istanza i soggetti danneggiati.

Art. 2 - Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli arti 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del D. Lgs. N. 38/2000 e s.m.i., per gli infortuni, comprese le malattie professionali, sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti ed addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione. La Società quindi si obbliga a tenere indenne la Contraente dalle somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché dagli importi richiesti a titolo di maggior danno dal danneggiato e/o dai suoi aventi diritto;
2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale compresi) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. n. 38/2000 e s.m.i., cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, comprese le malattie professionali, calcolato sulla base delle tabelle di cui alle norme legislative che precedono.

Le garanzie di cui ai precedenti punti 1) e 2) sono inoltre operanti:

- in conseguenza di involontaria violazione delle disposizioni inerenti la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i, in esse ricomprese la mancata o ritardata adozione di atti e provvedimenti obbligatori, salvo il caso di dolo del Legale Rappresentante;
- in relazione alla responsabilità civile personale dei soggetti titolari delle funzioni, delegabili o non delegabili, inclusi i soggetti delegati, di seguito elencate:
 - a. Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi,

b. Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l'Esecuzione, con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209;

- In conseguenza di danni sofferti da terzi e prestatori di lavoro come precedentemente definiti, ivi inclusi gli appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti;
- In relazione a fatti connessi ad involontaria violazione della previgente normativa di cui al D. Lgs 626/94 e s.m.i. e al D. Lgs. N. 494/96 e s.m.i, inclusa la Responsabilità civile personale derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall'Assicurato ai sensi della legge n. 626/94 e s.m.i. e per la Responsabilità civile personale derivante al coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, ai sensi della legge n. 494/96 e s.m.i.;
- Tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS o da Enti similari ai sensi dell'art. 14 della Legge n° 222 12/06/84 e s.m.i o di altre similari vigenti disposizioni.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erranee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

Quanto suddetto, è operante anche nei confronti di stagisti, tirocinanti, apprendisti o altro personale in prova per brevi periodi, anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all'INAIL.

Art. 3 - Malattie professionali

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato.

L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate non oltre 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e purché denunciate entro 12 mesi dalla fine del periodo di assicurazione.

La garanzia non vale:

1. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto;
2. per le malattie professionali:
 - a. conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente;
 - b. conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente;

Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.

3. Per i danni derivanti da *mobbing*, *bossing*, abusi e/o molestie sessuali e simili; **(eliminata, vedi variante migliorativa)**

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

1. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
2. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

Art. 4 - Estensioni e precisazioni di garanzia

A maggior chiarimento e a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la garanzia s'intende estesa a:

1. **Attività socioassistenziali:** La responsabilità civile derivante dalla gestione di tutte le attività e /o servizi di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale.
2. **Circolazione in area privata:** la responsabilità civile derivante per i danni a terzi inclusi i terzi trasportati su veicoli a motore di proprietà o in uso all'Assicurato, mentre circolano all'interno dei recinti degli insediamenti, salvo quanto oggetto dell'Assicurazione obbligatoria ai sensi del Titolo X del Codice delle Assicurazioni Private.
3. **Committenza auto:** la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi, in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori, motocicli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati. La garanzia vale anche:
 - per i danni corporali cagionati alle persone trasportate;
 - per i danni cagionati con l'uso di biciclette.
4. **Committenza lavori:** la responsabilità derivante in qualità di committente di lavori e servizi commissionati a terzi, sempre restando esclusi i danni alle opere stesse ex art. 1669 c.c. L'Assicurazione si intende operante in qualità di committente dei lavori di progettazione, realizzazione, ristrutturazione, completamento, potenziamento, collaudo, manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti, inclusi gli scavi, i reinterri e le opere provvisorie. La garanzia non comprende la responsabilità degli appaltatori stessi e loro dipendenti e resta salva l'esperibilità dell'azione di rivalsa della Società nei confronti degli stessi.
5. **Autoveicoli, motocicli e ciclomotori di terzi e dipendenti:** la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati ad autoveicoli, motocicli e ciclomotori di terzi, dei dipendenti, del Rettore, Vicerettore e degli Amministratori, con esclusione del furto e dell'incendio, trovandosi in sosta nelle aree adibite a parcheggio fuori o dentro stabili, depositi, magazzini del Contraente ed altro.
6. **Mezzi di trasporto non a motore:** La responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli, furgoncini.
7. **Insegne:** la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti dalla proprietà e dall'esercizio di cartelli e insegne pubblicitarie ovunque si trovino.
8. **Carrelli e Macchine Operatrici:** la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti dalla proprietà e/o uso dei carrelli e/o macchine operatrici, compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina della legge 209/2005 e ss.mm. ii..
9. **Installazione e/o Manutenzione – Lavori in economia:** la responsabilità civile in capo all'Assicurato per i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di impianti anche all'esterno ed anche se in presenza di traffico. Questa garanzia è prestata per lavori di installazione e/o manutenzione di impianti il cui valore del contratto non sia superiore ad € 250.000,00.

10. **Condutture ed impianti sotterranei:** la responsabilità dell'Assicurato per i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei inclusi i danni causati da scavo, posa, reinterri, cedimento e franamento del terreno.
11. **Corsi e manifestazioni:** la Responsabilità civile derivante all'Assicurato dallo svolgimento, gestione, organizzazione o committenza di corsi di istruzione e formazione, concorsi ed esami, seminari, visite guidate, conferenze, tavole rotonde, manifestazioni religiose, attività promozionali, culturali, tradizionali o folkloristiche, turistiche, commerciali, sportive, musicali, artistiche, circensi, politiche o sindacali, ed altri simili eventi, anche con prove pratiche, esposizione o utilizzo di materiali, strumenti, apparecchiature, impianti ed installazioni, animali propri di terzi, compreso l'allestimento e smontaggio di stand. È compreso il servizio di vigilanza anche con guardie armate e cani compreso il rischio dell'eccesso di legittima difesa.
Si intende compresa l'organizzazione di stages, tirocini, master, corsi di formazione e/o aggiornamento professionale aperti anche a soggetti esterni non dipendenti; devono intendersi compresi i danni cagionati dagli studenti e/o ospiti e sono considerati terzi tra loro gli studenti e/o gli ospiti. Sono compresi i viaggi organizzati dal Contraente a scopi didattici e scientifici ovunque effettuati.
12. **Cose in consegna e custodia:** la responsabilità derivante all'Assicurato per i danni arrecati alle cose di terzi consegnate o non consegnate, all'Assicurato, per sottrazione, distruzione o deterioramento.
13. **Farmacie e smercio prodotti in genere:** la responsabilità civile derivante dalla distribuzione e dallo smercio di prodotti in genere compresi i farmaceutici ed i galenici. L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro 1 (uno) anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i generi alimentari e farmaceutici di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.
14. **Furto:** la responsabilità derivante all'assicurato per i danni di furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti per conto dell'assicurato, nonché per i danni da furto alle cose depositate dagli utenti in cassette ed armadietti a ciò dedicati. La garanzia vale altresì per la R.C. per danni da furto di oggetti – di proprietà di terzi – esposti in occasione di mostre, fiere e simili, concorsi, seminari, convegni di studio, tavole rotonde ovunque organizzate e/o curate dall'Ateneo, anche in locali di terzi.
15. **Incendio:** la responsabilità per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio, cagionato dall'Assicurato o da cose dell'Assicurato o da lui detenute. In presenza di garanzia "ricorso terzi" operante per gli stessi rischi su altra polizza, la copertura di cui alla presente clausola sarà operante solo in eccesso o per differenza di condizioni rispetto a tale altra polizza.
16. **Danni ai locali, alle cose di terzi ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori:** la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni ai locali ed alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori e dei servizi, nonché alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ma esclusi i danni necessari e quelli alle cose direttamente oggetto dei lavori medesimi.
17. **Inquinamento accidentale:** l'Assicurazione si intende operante per i danni di qualunque natura conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, infiltrazione e contaminazione di acque, terreni o colture, interruzioni od impoverimento di deviazioni e sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti di minerali ed in generale di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento a condizione che

i medesimi siano derivati da eventi aventi causa imprevista, improvvisa e repentina. In caso di sinistro indennizzabile si intendono compresi in garanzia i costi di ripristino fino ad un massimo del 10% del sottolimito garantito per la presente garanzia. Restano in ogni caso escluse le conseguenze di inquinamento graduale e progressivo.

18. **Interruzione o sospensione di attività:** la responsabilità derivante da interruzione o sospensione totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi in conseguenza di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
19. **Mezzi di trasporto sotto carico e scarico e in sosta:** la responsabilità per danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ai veicoli di terzi e/o di dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative dell'Assicurato.
20. **Parcheggi:** la responsabilità derivante all'Assicurato dalla proprietà ed esercizio di aree di sosta e parcheggi, compresi i danni ai veicoli di terzi, escluso il furto, rimossi o posti sotto sequestro.
21. **Privacy:** l'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali cagionate ai terzi, in conseguenza dell'errato trattamento, raccolta, registrazione ed elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione dei dati personali purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo e sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi ed alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalle norme che regolano la materia per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del GDPR - Regolamento UE 2016/679 - successive modifiche ed integrazioni.
22. **Proprietà e conduzione di beni immobili, fabbricati, reti e impianti, aree e terreni:** la responsabilità civile derivante da proprietà, locazione, conduzione, uso, manutenzione ordinaria e straordinaria, sopraelevazione, demolizione e ampliamento di fabbricati comprese tenso e tendostrutture, palloni pressostatici, terreni, strade, giardini, parchi, parcheggi, boschi, piante e aree verdi in genere, impianti di illuminazione centrali, impianti e reti di distribuzione, impianti ed attrezzature che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi. Per le aree verdi è compresa la responsabilità derivante dall'utilizzo di anticrittogamici e antiparassitari. L'Assicurazione comprende, a titolo esemplificativo e non limitativo, gli edifici destinati ad ospitare asili nido, scuole materne, scuole dell'obbligo e superiori, servizi collettivi di quartiere e religiosi, attrezzature del verde, pubblici esercizi, uffici e studi, depositi e magazzini, attività espositive, ricettive, sociosanitarie, culturali per lo spettacolo, sportive, ricreative, per la mobilità, tecniche e tecnologiche, cabine elettriche di trasformazione e/o distribuzione.
23. **Proprietà e/o gestione di giochi:** la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o gestione di giochi vari, non azionati a motore, per bambini (es. scivoli, giostre e similari) installati in giardini, parchi pubblici e dovunque trovino sistemazione.
24. **Uffici/Magazzini/Teatri/Parcheggi/Cinematografi/ Varie attività:** la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o gestione di uffici, magazzini, depositi, alloggi, officine, teatri, cinematografi, centri sociali, soggiorni per anziani e giovani, case di riposo, mercati, biblioteche, musei, pinacoteche, zoo e gestione di animali in genere.
25. **Impianti sportivi:** la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o gestione di impianti sportivi in genere, compreso servizi e dipendenze, nonché l'organizzazione di corsi sportivi comprese attività sportive e ricreative aziendali anche svolte tramite CRAL e/o enti aventi autonoma personalità giuridica.
26. **Impianti e attrezzature per la segnaletica:** la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti e attrezzature per la segnaletica e l'illuminazione, compresi i danni dovuti all'errato funzionamento di impianti in genere.
27. **Proprietà/gestione di mense e bar:** la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà, gestione o committenza di mense e bar e simili esercizi compresa la preparazione, distribuzione e somministrazione di cibi e bevande anche tramite distributori automatici; qualora tale servizio fosse affidato a terzi la garanzia vale esclusivamente per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente tale servizio.
28. **RC Personale dei Dipendenti e degli Studenti:** la responsabilità civile personale di Amministratori, di tutti i dirigenti e dipendenti di tutte le categorie e delle persone non dipendenti (a titolo esemplificativo ma non limitativo: Rettore, Pro Rettore, membri del Consiglio di

Amministrazione del Contraente, Segretario, prestatori d'opera in affitto, c.d. lavoratori interinali, prestatori/collaboratori coordinati e continuativi a progetto (parasubordinati)), che svolgono attività, anche volontaria, per conto della Contraente/Assicurata, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni ed arrecati:

- alle persone considerate "terzi", in base alle condizioni di polizza, entro il limite del massimale pattuito per la RCT;
- agli altri dipendenti dell'Assicurato, regolarmente assicurati ai sensi del DPR 30 giugno 1965 n.1124, limitatamente alle lesioni corporali (escluse le malattie professionali) dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del massimale pattuito per la RCO.

La garanzia viene estesa alla responsabilità civile propria dei dipendenti dell'Assicurato/Contraente, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. La garanzia viene estesa alla responsabilità civile imputabile all'Assicurato in relazione ad erronea o mancata applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro.

È altresì compresa la responsabilità civile personale per i danni involontariamente cagionate a terzi conseguenti a violazioni in materia di trattamento di dati personali. Tutto quanto sopra esposto entro i limiti del massimale convenuto in polizza per sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità delle persone summenzionate con l'Assicurato o fra loro.

Si intende altresì compresa la responsabilità civile personale di tutti gli studenti di ogni ordine e grado per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni ed attività, ed arrecati a terzi ed ai dipendenti del Contraente.

Resta salva la facoltà di surroga spettante alla Società in caso di dolo dei soggetti sopra indicati, giudizialmente accertati con sentenza definitiva.

29. **Rigurgito di fogne e allagamenti:** la responsabilità dell'Assicurato per i danni da rigurgito di fogne e /o spargimento di acqua conseguenti a rottura di tubazioni e condutture.
30. **Scuole:** la Responsabilità derivante dalla gestione di scuole, compresa la Responsabilità civile del personale direttivo, docente e non docente, e degli organi collegiali e la Responsabilità civile personale degli alunni per i danni fra loro ed a Terzi, compreso il personale direttivo, docente e non docente, e degli organi collegiali.
31. **Sicurezza sui luoghi di lavoro:** la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per involontaria inosservanza della normativa in materia di prevenzione infortuni, sicurezza del lavoro, malattie professionali ed igiene dei lavoratori, nonché delle norme di cui al D.L. vo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
32. **Tutela del territorio e protezione civile:** la responsabilità civile dell'Assicurato per danni derivanti a cose e persone da inondazioni, alluvioni, mareggiate, eventi atmosferici e naturali, frane e valanghe, altri eventi catastrofali per i quali sussista per l'Assicurato obbligo di prevenzione, protezione, sorveglianza, allertamento.
33. **Vigilanza:** la responsabilità civile derivante all'Assicurato dal servizio di vigilanza anche con guardie armate e cani compreso il rischio dell'eccesso colposo di legittima difesa, il tutto anche in qualità di committente.
34. **Proprietà e uso di cani:** la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla proprietà ed utenza di cani.

35. **Infermeria e pronto soccorso:** la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla gestione del servizio di infermeria e pronto soccorso, esclusa la responsabilità civile professionale del personale medico e parasanitario.
36. **Lavori di pulizia e manutenzione:** la responsabilità civile derivante all'assicurato da lavori di pulizia e manutenzione in genere.
37. **Antenne/Recinzioni/Cancelli:** la responsabilità civile derivante all'assicurato dall'esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica.
38. **Squadre antincendio:** la responsabilità civile derivante all'assicurato dall'attività di squadre antincendio e di sicurezza organizzate e composte da dipendenti dell'assicurato.
39. **Consegna/Prelievo/Rifornimento:** la responsabilità civile derivante all'assicurato da operazioni di consegna, prelievo, rifornimento.
40. **Altre attività /garanzie**

Si intendono compresi:

- i danni derivanti dalla detenzione e uso di fonti radioattive o magnetiche, in connessione con le attività

indicate in polizza e nel rispetto delle norme vigenti in materia e delle prescrizioni dell'autorità competente;

- i danni derivanti dalla detenzione e uso di apparecchi ad uso medicale ed elettromedicale, sperimentale, diagnostico, terapeutico, anche se di proprietà di terzi, compresi apparecchi a raggi X, radioisotopi, radionuclidi ed altre apparecchiature consimili;
- responsabilità civile derivante al Contraente da conferimento di rifiuti speciali, infatti, tossici o nocivi. La garanzia è operante in conseguenza di un evento verificatosi durante il trasporto e/o lo smaltimento di detti reflui, che abbiano provocato a terzi lesioni corporali e /o inquinamento dell'ambiente a condizione che il

conferimento dei rifiuti sia affidato ad imprese regolarmente autorizzate ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;

- i danni derivanti, direttamente o indirettamente, da: produzione, trattamento, sottoposizione a test, detenzione di ogni tipo di materiale o sostanza di origine umana o animale (ad esempio tessuti, cellule, organi, sangue, urina, secrezioni varie, ecc.) nonché di ogni prodotto biosintetico o di ogni prodotto derivato da tali materiali o sostanze. La garanzia viene prestata per le richieste di risarcimento che provengono dal contraente;
- responsabilità civile derivante dalla somministrazione, distribuzione, utilizzazione di prodotti chimici, medicinali, farmaceutici, parafarmaceutici, direttamente o tramite enti o persone convenzionate nel rispetto delle leggi vigenti ferma l'azione di rivalsa spettante alla società nei confronti dei terzi responsabili;
- responsabilità civile per i danni derivanti all'Assicurato dall'esistenza e dall'esercizio di laboratori chimici, di sperimentazione diversa da quella farmacologica, di ricerca e di

analisi, compreso il rischio conseguente alla elaborazione di esiti e referti e comunque la responsabilità civile per danni conseguenti ad errori durante la redazione, consegna, smarrimento, conservazione degli atti e/o documenti inerenti l'attività.

4. Altre precisazioni:

- a. Sono compresi in garanzia i danni provocati da studenti (che nella presente polizza rivestono la qualifica di assicurati) nello svolgimento di tutte le attività previste dai regolamenti didattici dei rispettivi corsi, compreso il tirocinio clinico professionalizzante degli studenti iscritti ai corsi di laurea triennali e magistrali:
- nell'ambito dell'Università sia per ragioni di studio sia durante l'attività sportiva o ricreativa.
 - fuori dall'ambito dell'Università, quando svolgono attività per conto dell'Università stessa;
 - che si trovino presso altre Università, Istituti scolastici ed Enti o società vari in genere per ragioni di studio in qualsiasi paese del mondo.

Tutte le suddette persone sono considerate anche terzi tra di loro. Si intendono inoltre compresi i danni a cose che gli studenti e le figure di cui sopra, possano provocare ai beni di proprietà e/o in uso all'Università anche di proprietà di terzi. Per gli studenti delle scuole superiori partecipanti a stage, la garanzia deve valere sia per l'attività didattica, sia per tutte le attività illustrate nel programma dello stage, comprese le attività ricreative, sia durante la permanenza presso gli alloggi.

- b. È compresa la responsabilità civile professionale derivante a termini di legge a tutti gli specializzandi, tirocinanti pre e post-laurea, dottorandi, ecc. nelle varie discipline e facoltà universitarie limitatamente all'attività svolta all'interno e/o per conto dell'Università o, se svolta all'esterno, esclusivamente dietro autorizzazione o mandato della Contraente riscontrabile da documentazione ufficiale da esibire a richiesta della Società. Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.
- c. La garanzia comprende altresì l'erogazione di tutte le prestazioni effettuate anche tramite le seguenti figure (che rivestono la qualifica di assicurati) nello svolgimento di tutte le attività previste dai regolamenti di Ateneo, compreso, ove previsto, l'eventuale tirocinio clinico professionalizzante:
- Neolaureati, Professori in genere;
 - Aspiranti studenti universitari;
 - Volontari o associazioni di volontariato;
 - Obiettori di coscienza in servizio sostitutivo civile;
 - Studenti con attività a tempo parziale e studenti collaboratori di tutorato come previsto dalle leggi in materia;
 - Borsisti, assegnisti, dottorandi, tirocinanti in genere ammessi a frequentare le strutture del contraente a qualsiasi titolo, ivi compresi i tirocini e/o master formativi, di orientamento, di specializzazione, di ricerca e/o perfezionamento previsti dalle leggi vigenti, regolamenti, convenzioni in genere e simili;
 - Tirocinanti frequentanti il tirocinio obbligatorio post-laurea e tirocinanti ammessi a frequentare le strutture a titolo volontaristico e di perfezionamento professionale;
 - Laureati e/o diplomati dell'Università che svolgono attività ai sensi dell'art. 18 della legge 196/97 (c.d. Legge Treu) D.M. 142/98;
 - Titolari di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240;

- Soggetti autorizzati a partecipare alle attività didattiche e di formazione, quali a titolo esemplificativo e non limitativo, studenti delle scuole medie superiori partecipanti a stage;
- Persone portatrici di handicap anche presso, a titolo esemplificativo e non limitativo, Enti, Istituti di ricerca, Atenei, Aziende private.
- Lavoratori impiegati in lavori socialmente utili;
- Studenti delle varie facoltà che per disciplina del corso di laurea, devono svolgere pratica professionale presso Aziende o Enti terzi;
- Specializzandi ad eccezione, ai sensi dell'art. 41 comma 3 del D.lgs. 368/99 e s.m.i., dei medici in formazione specialistica che svolgono attività formativa nelle strutture delle aziende sanitarie;
- Studenti stranieri iscritti ai programmi internazionali;
- Consulenti, tecnici, legali, professionisti in genere e prestatori occasionali comunque non dipendenti dell'Assicurato in relazione ad attività effettuate per conto del Contraente;
- Appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti che operano nell'ambito dell'Università;
- Tutti coloro della cui opera il Contraente si avvale nell'esercizio della propria attività.

d. Si precisa che sono compresi in garanzia i danni a cose provocati dai dipendenti e non dell'Assicurato in occasione dello svolgimento di attività di studio e/o ricerca presso, a titolo esemplificativo ma non limitativo, Enti, Istituti di ricerca, Atenei, Aziende private, ecc..

Art. 5 - Ulteriori estensioni speciali di garanzia

Le garanzie di cui al presente articolo si intendono prestate anche in deroga a quanto disposto al successivo art. 6

"esclusioni" entro i limiti di seguito indicati.

40. **Dispersione di acque:** l'Assicurazione si intende operante per i danni materiali e corporali, inclusi i danni a fabbricati, in conseguenza di cedimento o franamento di terreno, crollo di opere, manufatti e fabbricati, allagamenti nonché altri eventi aventi natura catastrofale conseguenti a dispersione involontaria dell'acqua canalizzata, sia per effetto dell'azione diretta dell'acqua, sia per le conseguenze indirette derivanti dal dilavamento e bagnamento del terreno;
41. **Danni cagionati da rigurgito di fogne e allagamenti:** per i danni da rigurgito di fogne e/o spargimento di acqua che non siano conseguenti a rottura di tubazioni e condutture.
42. **Cedimento e franamento del terreno:** l'Assicurazione si intende operante per i danni cagionati a terzi e derivanti da franamento e cedimento del terreno da qualunque causa determinato. Limitatamente ai danni materiali a cose, diretti e consequenziali, resta ferma l'applicazione del limite di indennizzo e della franchigia indicati nella Sezione 5 della presente Polizza.
43. **Rischio Informatico (variante migliorativa - estensione operante solo se accettata la clausola in sede di offerta)** La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a terzi quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni patrimoniali e/o danni materiali e/o danni alla persona verificatisi in relazione ai seguenti illeciti:
 1. Violazione dati e informazioni riservate;
 2. Violazione della sicurezza informatica;
 3. Responsabilità per malware;
 4. Danni da interruzione o sospensione d'attività;

5. Attività multimediali;
6. Servizi di pagamento e/o incasso;

La presente estensione si intende prestata con il limite di € 100.000,00 per sinistro/anno.

Art. 6 - Esclusioni

L'assicurazione non comprende:

1. i danni da furto, salvo quanto previsto in Polizza e a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente Autorità;
2. i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi del Titolo X del D. Lgs. 209/2005 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione, e comunque dei danni derivanti da navigazione di natanti a motore ed impiego di aeromobili;
3. i danni di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
 - inquinamento infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture;
 - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;
 - alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento,salvo che gli stessi siano derivati da eventi aventi causa imprevista, improvvisa e repentina.
4. i danni derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali, nonché di quanto previsto per i fuochi pirotecnici ed alle clausole "Servizio di vigilanza";
5. i danni derivanti dalla malpractice medica, salvo quanto espressamente previsto nella presente polizza;
6. i danni alle cose e/o opere in costruzione sulle quali si eseguono i lavori;
7. i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
8. i danni di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'asbesto o da qualsiasi sostanza contenute in qualsiasi forma o misura asbesto e dall'amianto;
9. i danni conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti ad ordigni di guerra;
10. i danni conseguenti a provvedimenti amministrativi, salvo che per i danni materiali e corporali cagionati a terzi, dagli stessi direttamente conseguenti;
11. i danni patrimoniali puri o perdite pecuniarie (*vedi definizioni*), salvo quanto espressamente previsto in Polizza;
12. i danni derivanti da qualsiasi tipo di RC professionale, salvo quanto espressamente previsto nella presente polizza;

13. i danni cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, salvo quanto indicato alla clausola "installazione o manutenzioni - lavori in economia" nonché da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto indicato alla clausola "farmacie e smercio prodotti in genere";
14. i danni derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative per le quali è vietata l'assicurazione ai sensi dell'art. 12 "Operazioni vietate", comma 1°, del D. Lgs. 209/2005.
15. i danni derivanti o comunque connessi, direttamente o indirettamente, alla violazione, vera o presunta, di leggi, regolamenti, raccomandazioni e/o direttive emanate dalle autorità competenti (ivi incluse, ma non limitatamente a dichiarazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità) in materia di emergenza sanitaria, Malattie Infettive (come da Definizioni), epidemie e/o pandemie **(esclusa come da variante migliorativa)**

Art. 7 - Qualifica di terzo

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, compresi gli studenti di ogni ordine e grado, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di "terzo" limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio oppure per i danni materiali sofferti durante il servizio.

Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

Art. 8 - Limitazione ed esclusione embarghi e sanzioni

In ogni caso gli Assicuratori non forniranno copertura assicurativa e non saranno tenuti a pagare alcun indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre gli Assicuratori o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni della Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Sezione 4 – GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro - **60 giorni (opzione migliorativa)** da quando è pervenuta una richiesta di risarcimento danni, salvo per i sinistri mortali o di particolare gravità, per i quali il Contraente si impegna a darne avviso alla Società anche in assenza di richiesta di risarcimento danni.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo.

Allegato testo aggiuntivoNUMERO POLIZZA
AGENZIA1/39420/65/196040619
CATANIA

CODICE SUBAGENZIA 100

Il Contraente è tenuto ad inoltrare avviso per eventuali sinistri rientranti nella garanzia R.C.O. solo ed esclusivamente:

- a. in caso di infortunio per il quale ha ricevuto avviso dell'avvio dell'inchiesta amministrativa o giudiziaria a norma di legge;
- b. in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse diritto di surroga a sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124.

È in facoltà della Società richiedere alla Contraente e/o all'Assicurato tutti i documenti probatori, che ritenesse utili all'accertamento delle circostanze del sinistro. L'Assicurato si impegna a tenere nei propri archivi i verbali (scritture interne) riguardanti eventi per i quali non perviene richiesta di risarcimento.

La Società si impegna a comunicare all'Assicurato di aver provveduto all'apertura del sinistro entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia, segnalando il numero di riferimento assegnato. La Società si impegna ad individuare un unico centro di liquidazione danni per la gestione di tutti i sinistri che colpiscono la presente polizza ed a comunicare all'Assicurato il nominativo di un unico referente per la liquidazione dei danni.

Art. 2 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'art. 1917 C.C.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il massimale invece, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società rinuncia inoltre ad eccepire l'improcedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 5, 1° comma del D. Lgs.

4/3/2010, qualora sia convenuta in garanzia dall'assicurato nel giudizio promosso dal terzo danneggiato.

Art. 3 - Gestione danni in franchigia

La gestione di tutti i sinistri, inclusi quelli il cui ammontare presunto (per capitale, interessi e spese) è inferiore all'importo della franchigia, viene svolta dalla Società.

La Società assume pertanto l'onere delle spese di resistenza inerenti l'assistenza, il patrocinio e la difesa legale e peritale in sede giudiziale e stragiudiziale, ivi comprese quelle relative alla mediazione ai sensi del D. Lgs. 28/2010, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda ed in aggiunta ad esso. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Si conferma invece che la gestione e la liquidazione dei danni il cui importo ecceda o non ecceda la franchigia, sarà assunta comunque per intero dalla Società, senza che assuma rilievo, ai fini della suddivisione delle spese, la proporzione dei rispettivi interessi. Parimenti, in caso di transazione o condanna giudiziale, il pagamento del risarcimento (capitale, interessi e spese) dovuto al danneggiato verrà effettuato direttamente e per intero dalla Società con espressa riserva di ripetere nei confronti del Contraente l'importo della franchigia.

Ogni decisione circa l'effettuazione di offerte transattive, come pure l'acquiescenza o l'impugnazione di decisioni dell'Autorità Giudiziaria verranno assunte dalla Società e dal Contraente di comune accordo. Resta fermo tuttavia che la Società non potrà impegnare il Contraente ad alcun pagamento, senza il consenso dello stesso o per somme eccedenti quelle approvate.

Ogni sei mesi dalla data di decorrenza del contratto, la Società si impegna a far pervenire alla Contraente, tramite lettera raccomandata A/R o a mezzo PEC, l'elenco dei sinistri quietanzati e liquidati con indicazione degli importi in franchigia da recuperare ed indicazione, per ciascun sinistro quietanzato e liquidate, del:

- numero del sinistro
- data di denuncia del sinistro
- data di liquidazione del sinistro
- importo quietanzato e liquidate al terzo danneggiato
- documento provante il risarcimento (a titolo meramente esemplificativo, copia della quietanza sottoscritta, oppure copia dell'ordine di pagamento oppure copia di qualunque altro documento equipollente)
- importo da recuperare nei confronti della Contraente.

Il rimborso degli importi inclusi nella franchigia verrà effettuato dal Contraente in un'unica soluzione entro 60 giorni dal termine di ciascuna semestralità, sulla scorta della documentazione fornita dalla Società.

La Società si impegna inoltre a proseguire la difesa dell'Assicurato e di tutte le persone alle quali è riconosciuta in polizza tale qualifica fino all'esaurimento del giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato e, nel caso in cui dovesse proseguire il processo penale, la Società si impegna alla stessa difesa fino all'esaurimento del processo penale nei suoi vari gradi.

Sezione 5 – MASSIMALI, SOTTOLIMITI, I SCOPERTI

Art. 1 - Massimali (opzione migliorativa)

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

Responsabilità Civile verso Terzi	€ 10.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di
	<i>€ 10.000.000,00 per ogni persona</i>
	<i>€ 10.000.000,00 per danni a cose</i>
	€ 10.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di

Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro
€ 3.000.000,00 per persona

Resta convenuto fra le parti che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati.

Art. 2 - Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti

La Società, nei limiti dei massimali di cui all'Art.1, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sotto riportate con l'applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.

Garanzia	Limiti di Risarcimento per sinistro e anno	Scoperto e/o franchigia per sinistro
Ogni e qualsiasi danno, salvo ove diversamente previsto:	I massimali RCT/O di polizza	<i>Nessuna franchigia</i>
Danno Biologico	I massimali RCO di polizza	<i>€ 2.500,00</i>
Malattie professionali	I massimali RCO di polizza	<i>Nessuna franchigia</i>
Autoveicoli, motocicli e ciclomotori di terzi e dipendenti	I massimali RCT di polizza	<i>€ 250,00</i>
Danni ai locali, alle cose di terzi ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori	<i>€ 250.000,00</i>	<i>Scoperto 10% minimo € 500,00</i>
Condutture e impianti sotterranei	<i>€ 500.000,00</i>	<i>Scoperto 10% minimo € 5.000,00</i>
Cose in consegna e custodia	<i>€ 50.000,00 per danneggiamento € 200.000,00 per sinistro</i>	<i>Scoperto 10% minimo € 250,00</i>
Furto	<i>€ 50.000,00</i>	<i>Nessuna Franchigia</i>
Incendio	<i>€ 1.500.000,00</i>	<i>€ 1.000,00</i>
Inquinamento accidentale	<i>€ 1.000.000,00</i>	<i>€ 10.000,00</i>
Interruzioni e sospensioni di attività	<i>€ 1.000.000,00</i>	<i>Scoperto 10% minimo € 1.000,00</i>
Lavori eseguiti	<i>€ 500.000,00</i>	<i>Nessuna Franchigia</i>

2001

Allegato testo aggiuntivoNUMERO POLIZZA
AGENZIA1/39420/65/196040619
CATANIA

CODICE SUBAGENZIA 100

Privacy	€ 200.000,00	<i>Nessuna Franchigia</i>
RC professionali specializzandi, tirocinanti ecc. lett. b) art. 4 punto 40.	€ 2.500.000,00	<i>Scoperto 10% minimo € 500,00 e massimo € 5.000,00</i>
Rigurgito di fogne e allagamenti (senza rottura)	€ 500.000,00	<i>Scoperto 10% minimo € 1.500,00</i>
Danni a cose da cedimento o franamento del terreno	€ 1.000.000,00	<i>Scoperto 10% minimo € 10.000,00</i>

Il Contraente

UnipolSai Assicurazioni Spa
Un Procuratore**Risposte a richieste di chiarimento pubblicate dall'Ente:**

Vedi Allegati

2001

Allegato testo aggiuntivo

NUMERO POLIZZA
AGENZIA

1/39420/65/196040619
CATANIA

CODICE SUBAGENZIA 100

ALLEGATO 3
INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, **prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione** (fatto salvo si tratti di un contratto IBIP distribuito da intermediari iscritti nella sezione D del RUI, applicandosi in tal caso la disciplina dettata dalla Consob), di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

SEZIONE I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il RUI sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Cognome e Nome	FINOCCHIARO ROBERTA	
Ruolo	<input checked="" type="checkbox"/> Dipendente dell'intermediario iscritto alla Sezione A <input type="checkbox"/> Collaboratore interno dell'intermediario iscritto alla Sezione A	
Denominazione sociale dell'intermediario per il quale è svolta l'attività	F.LLI BUFFO & FIGLI S.R.L.	
Iscrizione nel registro	Sezione	A - Società Agente
	N. Iscrizione	A000616834
	Data di Iscrizione	18/12/2018
Indirizzo sede legale	VIALE MARIO RAPISARDI 511 CATANIA CT 95123	
Telefono	0956733227	
Indirizzo mail	39420@unipolsai.it	
Indirizzo mail PEC (Posta certificata)	39420@pec.agenzie.unipolassicurazioni.it	
Sito internet attraverso cui è promossa o svolta l'attività di distribuzione	WWW.UNIPOLSAIBUFFO.IT	

IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, via del Quirinale, 21 Roma - è l'Autorità competente alla vigilanza dell'attività di distribuzione svolta.

SEZIONE II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

- a. Le seguenti informazioni sono disponibili nei locali del distributore oppure, ove esistente, pubblicate sul suo sito internet:
- [elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o lettere di incarico. Nel caso in cui l'intermediario che entra in contatto con il contraente sia iscritto in Sezione E, l'elenco riporta i rapporti dell'intermediario principale con i quali collabora.](*)
 - l'elenco degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018.
- b. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza il contraente può richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco sub a.1.

(*) La previsione di cui alla lettera a), n.1, è annullata per effetto della sentenza TAR Lazio, Roma, Sez. II-ter, 23 giugno 2021, n. 7549, che ha disposto l'annullamento dell'articolo 4, comma 18, del Provvedimento IVASS n. 97 del 4 agosto 2020 nella parte in cui introduce la disposizione di cui alla lettera a), comma 2, dell'articolo 56 del Regolamento n. 40 del 2 agosto 2018.

SEZIONE III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi

- L'intermediario, sia quello che entra in contatto con il cliente sia quello per cui viene svolta l'attività, non detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o ai diritti di voto delle imprese di assicurazione rappresentate;
- L'impresa di assicurazione UnipolSai Assicurazioni S.p.A. non detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Società di intermediazione per la quale l'Intermediario opera.

SEZIONE IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;

- b) il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può inoltrare per iscritto alla Compagnia con le seguenti modalità eventuali reclami riguardanti il prodotto, la gestione del rapporto contrattuale, un servizio assicurativo o il comportamento della Società o dell'Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori):

scrivendo a:	UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Specialistica Clienti - Via della Unione Europea n.3/B 20097 San Donato Milanese (MI)
inviando un fax al numero:	02 51815353
inviando un e-mail all'indirizzo:	reclami@unipolsai.it
compilando il modulo online sul sito:	www.unipolsai.it

I reclami relativi al comportamento dell'Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori) possono essere inoltrati anche presso l'Agenzia con le seguenti modalità:

Riferimenti dell'Intermediario	
scrivendo a:	F.LLI BUFFO & FIGLI S.R.L. VIALE MARIO RAPISARDI 511 CATANIA CT 95123
inviando una e-mail all'indirizzo:	39420@unipolsai.it

Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome, domicilio e codice fiscale (o partita IVA) del reclamante, nonché la descrizione della lamentela.

Nel caso in cui il reclamo abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, oppure 60 giorni nel caso il reclamo riguardi il comportamento dell'Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), l'esponente potrà rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, fax 06.42.133.206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.

I reclami indirizzati all'IVASS, anche utilizzando l'apposito modello reperibile sul sito internet dell'IVASS e della Compagnia, contengono:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato alla Società o all'Intermediario e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

E' possibile presentare reclamo alla CONSOB - Via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma - telefono 06.84771 - oppure Via Broletto, 7 - 20123 Milano - telefono 02. 724201 per questioni attinenti la trasparenza informativa del Documento contenente le Informazioni Chiave (KID), nel caso in cui il reclamo presentato alla Società abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'IVASS.

Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

- c) Si ricorda che, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
- Mediazione, interpellando, tramite un avvocato di fiducia, un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). Il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
 - Negoziazione assistita, tramite richiesta del proprio avvocato alla Società, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162);
 - Procedura di conciliazione paritetica, per controversie relative a sinistri R.C. Auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000 euro, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, con le modalità indicate sul sito internet della Società www.unipolsai.it;
 - Procedura di arbitrato ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione;
 - Perizia contrattuale ed arbitrato, ove prevista dalle Condizioni di assicurazione per le garanzie diverse dalla R.C. Auto.

Il presente documento, a titolo di nota informativa ai sensi dell'art. 56 comma 4 del Regolamento IVASS 40/2018, viene consegnato o trasmesso in formato elettronico ai sensi dell'art. 61 del Regolamento IVASS 40/2018, come da scelta effettuata dal Cliente.

Cliente o Contraente	
Nominativo / Ragione sociale	Codice fiscale o P.IVA o Data e Luogo di Nascita
UNIVERSITA' STUDI CATANIA	02772010878

ALLEGATO 4
INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

Cognome e Nome	FINOCCHIARO ROBERTA
-----------------------	---------------------

SEZIONE I - Informazioni modello di distribuzione

Il prodotto distribuito è emesso da UnipolSai Assicurazioni S.p.A..

SEZIONE II - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

L'intermediario distribuisce in modo esclusivo, in coerenza con quanto previsto dalla Legge n. 40/2007, i contratti delle seguenti imprese di assicurazione:

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.

L'intermediario non adotta disposizioni in materia di compenso, obiettivi di vendita o di altro tipo che potrebbero incentivare sé stesso o i propri dipendenti a raccomandare ai contraenti un particolare prodotto assicurativo, nel caso in cui tale distributore possa offrire un prodotto assicurativo differente che risponda meglio alle esigenze del contraente.

SEZIONE III - Informazioni relative alle remunerazioni

L'intermediario percepisce un compenso sotto forma di una combinazione di commissione inclusa nel Premio assicurativo e altro tipo di compenso compresi benefici economici ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata.

L'informativa contenuta nella presente SEZIONE III, in caso di collaborazioni con intermediari iscritti alla sezione E del Registro, è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.

SEZIONE IV - Informazioni sul pagamento dei premi

Con riferimento al pagamento dei premi:

è stata stipulata dall'intermediario una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al quattro per cento dei premi incassati, con il minimo previsto dalla normativa europea pari ad euro 19.510;

Sono ammesse le seguenti modalità di pagamento dei premi:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

Il presente documento, a titolo di nota informativa ai sensi dell'art. 56 comma 4 del Regolamento IVASS 40/2018, viene consegnato o trasmesso in formato elettronico ai sensi dell'art. 61 del Regolamento IVASS 40/2018, come da scelta effettuata dal Cliente.

Cliente o Contraente	
Nominativo / Ragione sociale	Codice fiscale o P.IVA o Data e Luogo di Nascita
UNIVERSITA' STUDI CATANIA	02772010878

ALLEGATO 4-TER ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet, ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di **offerta fuori sede** o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante **tecniche di comunicazione a distanza**, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

Cognome e Nome	FINOCCHIARO ROBERTA
-----------------------	---------------------

SEZIONE I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

- a. obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;
- b. obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
- c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
- d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
- e. [se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;] (*)
- f. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
- g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

(*) La previsione di cui alla lettera e) è annullata per effetto della sentenza TAR Lazio, Roma, Sez. II-ter, 23 giugno 2021, n. 7549, che ha disposto l'annullamento dell'articolo 4, comma 20, lettera a) del Provvedimento IVASS n. 97 del 4 agosto 2020 nella parte in cui introduce la disposizione di cui al comma 4-bis dell'articolo 58 del Regolamento n. 40 del 2 agosto 2018.

SEZIONE II - Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

- a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmissione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018;
- b. obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto;
- c. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza;
- d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- f. obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice.

2001

 Allegato a Polizza
RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI

NUMERO POLIZZA	1/39420/65/196040619		
AGENZIA	CATANIA	SUBAGENZIA	100

ALLEGATO PER LA COASSICURAZIONE

Contraente/Assicurato	UNIVERSITA' STUDI CATANIA
Domicilio	PIAZZA DELL' UNIVERSITA' - 95131 CATANIA CT
Partita IVA	02772010878

CLAUSOLA DI DELEGA

L'assicurazione e' ripartita per quote fra le Imprese in appresso indicate. Ciascuna di esse e' tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilita' solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione s'intende fatta o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.

Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria, per la gestione del contratto, l'istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facolta' necessaria, ivi compresa quella di incaricare in nome e per conto delle Coassicuratrici esperti (periti, medici, consulenti, etc.).

La Delegataria e' anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente e/o Assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze. Scaduto il termine contrattuale di pagamento del premio, la Delegataria potra' sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto. Ogni modifica al contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo.

N. ordine	Compagnia	Agenzia	Quota%
01	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	39420	80,000
02	COASS TRA AGENZIE	61382	20,000

RIPARTO PREMIO RATA DAL 31/07/2023 AL 31/01/2024

N. ordine	Premio netto e oneri frazionamento	Accessori	Imposte	Totale
01	15.634,39	2.345,16	4.000,45	21.980,00
02	3.908,60	586,29	1.000,11	5.495,00
Totale	19.542,99	2.931,45	5.000,56	27.475,00

RIPARTO PREMIO RATE SUCCESSIVE

N. ordine	Premio netto e oneri frazionamento	Accessori	Imposte	Totale
01	15.634,44	2.345,17	4.000,46	21.980,07
02	3.908,61	586,29	1.000,12	5.495,02
Totale	19.543,05	2.931,46	5.000,58	27.475,09

 UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
 UN PROCURATORE

IL CONTRAENTE

Le Coassicuratrici: _____

Intermediario:

Iscrizione Rui:

VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA DELLE POLIZZE DANNI OFFERTE
(Art. 52 Regolamento I.S.V.A.P. n. 5/2006)
RAMI NON AUTO

Dati anagrafici del Cliente (del Legale Rappresentante se persona giuridica)

Cognome e Nome o Ragione Sociale

Codice Fiscale/P.IVA o luogo e data di nascita

Riferimento della proposta assicurativa offerta (Numero preventivo, numero di polizza, altri riferimenti, etc.)

Gentile Cliente,

Il seguente questionario ha lo scopo di raccogliere gli elementi utili, affinché il contratto che le proporremo risulti quanto più possibile conforme alle Sue esigenze ed ai Suoi obiettivi.

Un eventuale rifiuto da parte Sua di fornire, in tutto o in parte, informazioni a ciò finalizzate, potrebbe pregiudicare l'obiettivo illustrato e richiederebbe una Sua specifica dichiarazione.

Qualora dovessimo formularle una proposta assicurativa non adeguata in relazione alle informazioni da Lei fornite, l'Intermediario assicurativo avrà il dovere di informarla con apposita dichiarazione; nel caso in cui Lei intendesse, comunque, concludere il contratto, dovrà confermare espressamente per iscritto la sua volontà.

Prima di rispondere alle domande del presente questionario La invitiamo a leggere con attenzione la seguente informativa, che contiene alcune informazioni utili sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti ai sensi della normativa sulla privacy.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (Titolare del trattamento dei dati) La informa che, ai sensi dell' Art. 13 Regolamento (UE) n. 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche "il Regolamento"), tratterà i dati personali comuni da Lei forniti unicamente con lo scopo di valutare l'adeguatezza del contratto assicurativo propostoLe in relazione alla Sue esigenze assicurative nonché alla Sua propensione al rischio. I Suoi dati personali saranno custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa relativa alla protezione dei dati personali e saranno conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 10 anni). I dati potranno solo essere comunicati a Compagnie di Riassicurazione, anche estere, per consentire ad UnipolSai Assicurazioni di stipulare coperture riassicurative e ad altre Compagnie Assicuratrici per la eventuale cessione di quote di coassicurazione. La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché alla loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, alla loro cancellazione o alla limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, all'opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, alla portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). Titolare del trattamento dei Suoi dati è UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (www.unipolsai.it) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna. Il "Responsabile per la protezione dei dati" è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l'indicata sede di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., al recapito privacy@unipolsai.it al quale potrà rivolgersi, oltre che per l'esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

A1 - Informazioni preliminari

Sono state acquisite e fornite informazioni su:

Ambito della copertura assicurativa:	Privato <input type="checkbox"/>	Lavorativo <input type="checkbox"/>	Non sa/Non risponde <input type="checkbox"/>
Obbligatorietà della copertura assicurativa:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Non sa/Non risponde <input type="checkbox"/>
Esistenza di altre coperture assicurative:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Non sa/Non risponde <input type="checkbox"/>
Tipologia delle eventuali coperture esistenti:			
Incendio <input type="checkbox"/>	Furto <input type="checkbox"/>	Infortuni <input type="checkbox"/>	Malattie <input type="checkbox"/>
Responsabilità Civile Generale <input type="checkbox"/>	Tutela legale <input type="checkbox"/>	Trasporti <input type="checkbox"/>	Multirischi in Genere <input type="checkbox"/>
			Cauzioni <input type="checkbox"/>
			Altro <input type="checkbox"/>

A2 - Informazioni sull'importo investibile dal Cliente

Il Cliente è disposto ad investire (annualmente) nella copertura assicurativa richiesta:

fino a 250 Euro/annui <input type="checkbox"/>	fino a 500 Euro/annui <input type="checkbox"/>	fino a 1.000 Euro/annui <input type="checkbox"/>
oltre 1.000 Euro/annui <input type="checkbox"/>	Non sa/Non Risponde <input type="checkbox"/>	

A3 - Informazioni relative al Cliente e alle sue aspettative (obiettivi assicurativi e soggetti da tutelare)

- protezione del proprio patrimonio da richiesta di risarcimento per danni cagionati a terzi:**
 - nella vita personale**
 - nell'esercizio della professione di:** _____
 - per l'attività professionale
 - per danni alle merci trasportate nell'ambito dell'attività di autotrasportatore/operatore del trasporto multimodale/spedizioniere
 - per la conduzione dei locali adibiti
 - nei confronti della persona di collaboratori/coadiutori
 - nell'attività imprenditoriale di:** _____
 - durante lo svolgimento
 - in tempi successivi (Smercio - Danni postumi in genere - Danni da difetto del prodotto)
 - nei confronti della persona di collaboratori anche occasionali (Responsabilità Civile Op. ed altro)

- protezione dei beni:** Propri Altri A garanzia di terzi
- per danneggiamento (incendio, scoppio, esplosione, acqua condotta, fenomeni elettrici, guasto, eventi naturali e sociopolitici, ecc..)
 - sottrazione (furto, scippo, rapina, etc.)
 - trasferimento dei beni (Ramo Trasporti)
 - imbarcazioni da diporto (Ramo Trasporti)
- protezione del reddito**
 perdita di profitto, maggiori spese, danni indiretti
- protezione della persona propria e/o familiari in caso di:** Infortuni Malattie
- individuale
 - nucleo familiare
 - collettività
 - a favore di terzi
- infortuni**
- nell'attività lavorativa
 - nel tempo libero/attività domestiche
 - durante la circolazione dei veicoli/natanti
 - durante l'utilizzo di aeromobili/ ultraleggeri/ deltaplani/ paracaduti/ parapendii
 - durante la pratica sportiva
 - sono state illustrate le principali forme di garanzia (Morte, Invalidità Permanente, Inabilità Temporanea, altre Indennità, Rimborso Spese di Cura, etc.)? SI NO
 - nel caso sia stata proposta o richiesta garanzia per il caso Morte, è stata analizzata la necessaria presenza di eredi e/o possibili beneficiari designati? SI NO
- malattie**
- rimborso delle Spese di Cura
 - indennità per la tutela del proprio reddito (Diarie e capitale per Invalidità Permanente)
- fruizione diretta dei servizi** Altri A garanzia di terzi
- assistenza**
- per l'abitazione
 - per i locali dove svolge l'attività
 - per la persona (viaggi, infortuni, malattie, etc.)
- tutela legale**
 consulenza e patrocinio legale
- cauzioni**
 garanzie fidejussorie per obblighi di legge o di contratto

B1 - Argomenti trattati su caratteristiche ed eventuali limitazioni alle prestazioni del contratto offerto

Sono state illustrate le caratteristiche essenziali e prestazioni obbligatoriamente fornite?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Sono state precisate la durata prevista, se necessario rapportandola all'età del Contraente/Assicurato, l'eventualità di rinnovo tacito o espresso nonché facoltà e modalità di recesso?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Sono stati esposti i contenuti del contratto e delle garanzie prestate e, in particolare:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
· Rivalse/franchigie/scoperti	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
· Tipologia della reintegrazione/ristoro previsti (valore intero, a nuovo, a forfait, etc.)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
· Periodi di carenza	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
· Delimitazioni dell'oggetto della garanzia	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
· Esclusioni	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
· Decadenze	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
· Massimali/capitali/somme assicurate	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
· Riduzione degli importi assicurati in particolari casi (sottolimiti)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
· Periodi massimi di erogazione delle prestazioni	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
· Validità temporale della garanzia	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
· Criteri di indennizzabilità/risarcimento	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
· Compatibilità del testo della garanzia fidejussoria con l'oggetto della garanzia	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

C1 - Dichiarazione sulla finalità delle informazioni fornite

Il **Cliente dichiara** di aver puntualmente ed esaurientemente fornito le informazioni che precedono ai fini dell'adeguatezza della proposta assicurativa formulatagli.

L'**Intermediario dichiara** che sono state illustrate e valutate col Cliente le caratteristiche del prodotto offerto sopra indicate.

Data 26/07/2023

Firma del Cliente

Firma dell'Intermediario

Agente Sub-agente Collaboratore

C2 - Dichiarazione di rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste

Il **Cliente dichiara** di non voler fornire una o più delle informazioni richieste, pur consapevole che ciò può pregiudicare la valutazione dell'adeguatezza della proposta assicurativa, comunque illustrata dall'Intermediario, alle sue esigenze assicurative.

L'**Intermediario** prende atto che il Cliente non vuole fornire una o più informazioni richieste.

Data 26/07/2023

Firma del Cliente

Firma dell'Intermediario

Agente Sub-agente Collaboratore

C3 - Dichiarazione di volontà di acquisto

Il **Cliente dichiara** di essere stato ragguagliato dall'**Intermediario**, in seguito alle informazioni scambiate, dei motivi, più sotto riportati, dell'inadeguatezza della proposta assicurativa da Lui richiesta.
Motivi dell'inadeguatezza:

Il **Cliente dichiara** di voler ugualmente sottoscrivere il contratto richiesto.

Data 26/07/2023

Firma del Cliente

Firma dell'Intermediario

Agente Sub-agente Collaboratore

Gara europea a procedura aperta per l'affidamento, di durata triennale, dei servizi di copertura assicurativa dei rischi a favore dell'Università degli Studi di Catania, suddivisa nei seguenti lotti:
Lotto 1) Servizio per la copertura dei Rischi di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro - Polizza RCT/O – CIG: 95941162FC;
Lotto 2) Servizio per la copertura dei Rischi del patrimonio immobiliare e mobiliare di Ateneo – Polizza All Risks — CIG: 9594137450;
Lotto 3) Servizio per la copertura del Rischio infortuni – Polizza infortuni – CIG: 9594148D61;
Lotto 4) Servizio per la copertura dei Rischi di danneggiamento ai veicoli di proprietà e/o in uso dei dipendenti in missione – Polizza Kasko – CIG: 95941639C3;
Lotto 5) Servizio per la copertura dei Rischi da responsabilità civile per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e garanzie accessorie – Polizza RCA/CVT – CIG: 95941753AC;
Lotto 6) Servizio per la copertura dei Rischi da responsabilità civile patrimoniale di Ateneo – Polizza RC Patrimoniale – CIG: 9594189F36

Risposte a quesiti di interesse generale

1) Quesito

Si richiede la Vs. disponibilità, certi che non vi sia alcun interesse, né tantomeno la volontà, da parte della Stazione Appaltante (Ente Contraente se diverso) di esporre l'Appaltatore (Assicuratore Aggiudicatario dell'appalto) ad eventuali violazioni di legge o regolamenti, tra cui quelle in materia di sanzioni internazionali, a prevedere in caso di aggiudicazione l'inserimento nei rispettivi Capitolati di Polizza della Clausola di seguito riportata:

“ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali”.

Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE OFAC, ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima.

Risposta:

Si conferma la disponibilità della Stazione Appaltante a prevedere, in caso di aggiudicazione, l'emissione di apposita appendice contrattuale contenente la clausola “Sanzione OFAC” così come riportata nella sopra citata richiesta.

2) Quesito (Lotto 6 RC Patrimoniale)

Si richiede la Vs. disponibilità, in caso di aggiudicazione, all'inserimento nel Capitolato RC PATRIMONIALE della seguente appendice:

“APPENDICE DI RESTRIZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE”

Le parti convengono che la presente polizza sia modificata come segue:

Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non vi sarà alcuna copertura garantita dalla polizza per qualsiasi pretesa, azione, causa o procedimento per la parte in cui siano introdotti, promossi o proseguiti in un'Area Specifica; ad eccezione degli importi sostenuti al di fuori di un'Area Specifica da una persona fisica al di fuori di un'Area Specifica per difendersi da una pretesa, azione, causa o procedimento introdotti, promossi o perseguiti in un'Area Specifica, ma esclusivamente nella misura in cui tali importi siano coperti da qualche garanzia prevista dalla presente polizza.

Ai fini della presente appendice, per Area Specifica si intende:

(a) la Repubblica di Bielorussia e/o

(b) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite) o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite).

Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa appendice e la polizza, prevarrà il contenuto della presente appendice, salva in ogni caso l'applicazione di qualsiasi clausola Sanzioni.

Se una qualsiasi disposizione di questa appendice è, o in qualsiasi momento diventa, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa appendice, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa appendice non saranno influenzate. Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni rimangono invariati.

Risposta:

Si conferma la disponibilità della Stazione Appaltante a prevedere, in caso di aggiudicazione, l'emissione di apposita appendice contrattuale contenente la clausola di restrizione dell'ambito di applicazione territoriale così come riportata nella sopra citata richiesta.

3) Quesito (Lotto 5 RCA/CVT)

Con riferimento alla gara in oggetto e limitatamente al Lotto 5 RCA/CVT, vi chiediamo se fosse possibile gestire in due polizze separate la parte RCA e la Nautica, in quanto nell'elenco veicoli sono presenti 3 motori marini.

Risposta:

Si conferma la possibilità di emettere 2 polizze separate per gestire la copertura RC Auto libro matricola e la parte relativa ai natanti.

4) Quesito (Disciplinare di gara Art. 5.2 sub.c)

In relazione a quanto richiesto all'art. 5.2 sub.c del disciplinare di gara, richiediamo cortesemente conoscere se i tre contratti richiesti come requisito di capacità tecnica e professionale devono avere un importo minimo prestabilito (ad esempio un importo complessivamente pari alla base di gara del lotto cui i contratti stessi si riferiscono) ovvero tale condizione non è richiesta quindi permettendo la partecipazione anche a chi ha stipulato polizze nel settore di modestissimo importo.

Risposta:

Tale condizione non è richiesta, quindi si permette la partecipazione anche a chi ha stipulato polizze, nel settore, di modestissimo importo.

5) Quesito (Lotto 5 RCA/CVT)

Con riferimento alla gara in oggetto – Lotto 5 RCA/CVT, vi chiediamo se fosse possibile modificare nel modo che segue il Capitolato speciale di gara nella sezione 4 Assistenza, art. 1 pag.16:

La prestazione è erogata a rimborso presentando regolare fattura, per un valore complessivo non superiore a 750 per sinistro.

Risposta:

Si conferma la disponibilità della Stazione Appaltante a prevedere, in caso di aggiudicazione, l'emissione di apposita appendice contrattuale contenente la clausola così come riportata nella sopra citata richiesta.

6) Quesito (Lotto 4 Kasko)

In riferimento al lotto 4 Kasko CIG 95941639C3, con la presente siamo a richiedere:

- 1) periodo di osservazione dei sinistri pubblicati
- 2) consuntivo dei km percorsi negli ultimi 3 anni, distinti per anno
- 3) assicuratore in corso e premio annuo pagato

Risposta:

1. Il periodo di osservazione dei sinistri pubblicati fa riferimento agli ultimi 5 anni.
2. Il parametro consuntivo dei Km percorsi è pari a circa 300.000 km per anno.
3. La Compagnia che attualmente detiene il rischio è HDI Italia S.p.A. - ultimo premio annuo lordo di € 10.500,00.

7) Quesito (Tutti i lotti)

Con la presente chiediamo a quale periodo siano riferite le statistiche sinistri pubblicate per ciascun lotto.

Risposta:

Si precisa che le statistiche sinistri pubblicate per ciascun lotto sono riferite agli ultimi 5 anni. (dal 2017 alla data di pubblicazione).

8) Quesito (Lotto 3 Infortuni)

In riferimento all'oggetto siamo cortesemente a richiedere quanto segue:

- Premio in corso, Compagnia, caratteristiche polizza in corso/differenze con capitolato gara;
- Statistica sinistri pubblicata 2021-2022: importo pagato per i 2 sinistri indicati come chiusi ma a importo 0 oppure spiegazione differenza rispetto a quelli chiusi senza seguito; per i sinistri a riserva indicazione categorie interessate e breve descrizione evento;
- Statistica sinistri ultimi 5 anni con medesime spiegazioni di cui sopra per sinistri pagati e riservati.

Risposta:

- Il premio in corso è pari a € 46.358,00, la Compagnia è Allianz S.p.A. Il capitolato tecnico di gara, rispetto alla polizza in corso, prevede opzioni migliorative sulle somme assicurate per ciascuna categoria di polizza, lasciando sostanzialmente invariata l'impostazione dell'attuale polizza.
- Con riferimento ai due sinistri indicati come "chiusi" a importo € 0, si conferma che trattasi di sinistri senza seguito.
- Con riferimento al dettaglio della statistica sx degli ultimi 5 anni, si allega elenco analitico (Allegato 1).

9) Quesito (Lotto 3 Infortuni)

In merito al lotto in oggetto, siamo a chiedere per ciascun sinistro descrizione dell'evento in analitico.

Risposta:

Si allega descrizione analitica dei sinistri occorsi (Vedasi allegato 1)

Il R.U.P.

(Avv. Elvira Cardillo)

ELVIRA
CARDILLO
23.02.2023
13:18:50
GMT+01:00





Allegato 1

Descrizione sinistri

- Sinistro n. 929760808: puntura accidentale con ago potenzialmente infetto.
- Sinistro n. 929760837: scendendo gradino prende storta che provoca distorsione 3° grado tibiotarsica alla caviglia destra;
- Sinistro n. 9297608904 descrizione: studente durante Erasmus in Repubblica Ceca, durante attività ricreativa (arrampicata) cade urtando fondoschiene. Frattura della 12° vertebra toracica.
- Sinistro n. 929.760.905.001 descrizione: studente durante tirocinio in Erasmus in Spagna – frattura 5° Metatarso piede dsx;
- Sinistro n. 929760936 descrizione: studente dottorando durante soggiorno autorizzato all'estero cade accidentalmente procurandosi una frattura al braccio.
- Sinistro n. 01 929.760.998 001: decesso a seguito incidente stradale durante missione autorizzata mentre fa ritorno a casa (rischio in itinere).
- Sinistro n. 929761139: lesione distorsiva con tendinopatie al legamento collaterale mediale a causa di caduta su pavimentazione sconnessa all'interno della struttura.
- Sinistro n. 01 929.761.231 001: studente durante torneo Futsal Femminile e Palio di Ateneo si procura frattura spiroide della Diafasi.
- Sinistro n. 01 929.761.232 001: studente durante Palio Ateneo si infortuna urtando la testa.
- Sinistro 01 929.761.271 001: studente durante XVII Palio Ateneo si infortuna provocandosi distorsione ginocchio destro.
- Sinistro n. 01 929.761.292 001: a seguito caduta accidentale studente tirocinante si punge accidentalmente con ago.
- Sinistro n. 1 929.761.496 001: ferita puntiforme alla mano sx con bisturi potenzialmente infetto.
- Sinistro n. 01 929.761.270 001: studente cade dalle scale procurandosi piccola irregolarità dell'apice del malleolo peronale dx.

Gara europea a procedura aperta per l'affidamento, di durata triennale, dei servizi di copertura assicurativa dei rischi a favore dell'Università degli Studi di Catania, suddivisa nei seguenti lotti:

Lotto 1) Servizio per la copertura dei Rischi di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro - Polizza RCT/O – CIG: 95941162FC;

Lotto 2) Servizio per la copertura dei Rischi del patrimonio immobiliare e mobiliare di Ateneo – Polizza All Risks — CIG: 9594137450;

Lotto 3) Servizio per la copertura del Rischio infortuni – Polizza infortuni – CIG: 9594148D61;

Lotto 4) Servizio per la copertura dei Rischi di danneggiamento ai veicoli di proprietà e/o in uso dei dipendenti in missione – Polizza Kasko – CIG: 95941639C3;

Lotto 5) Servizio per la copertura dei Rischi da responsabilità civile per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e garanzie accessorie – Polizza RCA/CVT – CIG: 95941753AC;

Lotto 6) Servizio per la copertura dei Rischi da responsabilità civile patrimoniale di Ateneo – Polizza RC Patrimoniale – CIG: 9594189F36

Risposte a quesiti di interesse generale

1) Quesito (Lotto 2 All Risks)

In riferimento all'oggetto siamo cortesemente a richiedere quanto segue:

- si richiede verifica del premio, delle Somme Assicurate e del relativo capitolato in corso (ovvero differenze/comparazione delle coperture assicurative in corso (condizioni, presidi tecnici) rispetto al capitolato di gara)

- si richiede la definizione del corretto intervallo temporale della statistica sinistri presentata ed eventuali aggiornamenti/rettifiche degli importi in riserva; si richiede l'aggiornamento dei dati al 31 dicembre 2022.

- si richiede dettagliata descrizione degli eventi sinistrosi e dei cespiti danneggiati per i sinistri del 30/07/2021 e 26/10/2021 (rispettivamente sin. n. 10.202.100.000.947 riserva 120.000 e n. 10.202.100.001.581 riserva 1.300.000)

- si richiede conferma dell'operatività della copertura assicurativa per il solo Patrimonio Arboreo dell'Orto Botanico, con la conseguente esclusione di pinte, alberi, vegetazione nelle aree interne, giardini, cortili di pertinenza dei fabbricati assicurati; si richiede precisazione del testo di polizza nella definizione PATRIMONIO ARBOREO

- si richiede l'invio del seguente documento tecnico che si precisa essere parte integrante della documentazione contrattuale di polizza: Appraisal (patrimonio immobiliare e mobiliare)

- si richiede la possibilità di inserire la seguente precisazione all'Art. 2 Esclusioni (pag. 16):

Tutto quanto sopra, ad eccezione dei punti a), c), g), i) salvo che provocati da

-si richiede la possibilità di inserire la seguente precisazione all'Art. 11 Anticipo indennizzi (pag. 32):

L'acconto non potrà comunque essere superiore a Euro 1.500.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

- si richiede la possibilità di inserire le seguenti clausole:

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE

Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per Malattia pandemica o epidemica.

Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.

Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;

la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.

Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.

MISURE RESTRITTIVE SANZIONI INTERNAZIONALI (SANCTION CLAUSE)

La Compagnia assicurativa affidataria non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la stessa Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE

Con riferimento a tutte le garanzie, salvo quanto specificamente previsto per le eventuali garanzie di Responsabilità Civile, resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità:

(i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva (le Acque), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / territori o relative Acque e con l'eccezione delle rotte internazionali;

(ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi/Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque;

(iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgono o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi/Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi.

In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato al (ri)assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.

Con riferimento alle garanzie di responsabilità civile, ove previste, le stesse non comprendono il rischio e quindi Compagnia non è tenuta a indennizzare l'Assicurato, in relazione ad eventuali responsabilità (i) nei confronti del governo di uno o più dei predetti Paesi/Territori, di persone fisiche o giuridiche residenti in uno o più dei predetti Paesi o territori (ii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgono o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi/Territori o di persone o entità residenti o situate in uno degli stessi; (iii) derivanti da qualsiasi giudizio, provvedimento, pagamento, rimborso, costi e spese legali o accordo pronunciati, effettuati o sostenuti qualora le azioni legali siano intentate davanti ad un Tribunale o Autorità all'interno di Paesi che operano secondo le leggi di uno o più dei predetti Paesi/Territori o qualsiasi ordine, effettuato ovunque nel mondo, che attui tale giudizio, provvedimento, pagamento, rimborso, spese legali o accordo.

La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.

Paesi/Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola:

Iran, Corea del Nord, Siria, Crimea Region, Venezuela, Cuba, Libia, Russia.

Risposta:

1. L'ultimo premio annuo lordo è pari ad € 238.630,00. Per le somme assicurate si chiede di fare riferimento al dettaglio del capitolato tecnico di gara; le condizioni normative di cui al capitolato prevedono opzioni migliorative per le principali garanzie (catastrofali, eventi atmosferici, rischio informatico ecc...). L'impostazione generale è sostanzialmente invariata rispetto alle attuali condizioni di polizza.
2. Il periodo di osservazione dei sinistri pubblicati fa riferimento agli ultimi 5 anni ovvero, dal 2017 alla data di pubblicazione.
3. Con riferimento alla descrizione degli eventi, si prega di fare riferimento ai dati già pubblicati; per i sinistri del 30/07/2021 e 26/10/2021 si confermano gli importi a riserva.
4. Si conferma l'operatività della copertura assicurativa per il solo Patrimonio Arboreo sito presso l'Orto botanico come da descrizione della partita assicurata al punto 6 dell'art. 1 Sezione 5 del capitolato.
5. Il documento Appraisal è stato già pubblicato in piattaforma all'interno del file "ALL RISKS Relazione di stima".
6. Si conferma la disponibilità della Stazione Appaltante a prevedere, in caso di aggiudicazione, l'emissione di apposita appendice contrattuale contenente la precisazione sopra riportata.
7. Si conferma la disponibilità della Stazione Appaltante a prevedere, in caso di aggiudicazione, l'emissione di apposita appendice contrattuale contenente la clausola sopra riportata.
8. Si conferma la disponibilità della Stazione Appaltante a prevedere, in caso di aggiudicazione, l'emissione di apposita appendice contrattuale contenente le clausole come sopra indicate.

2) Quesiti (Lotto 3/6 – Infortuni/RC Patrimoniale)

1. Chiediamo, se l'Ente ha rappresentanze, interessi commerciali, società Controllate/Partecipate, fatturato/vendite, dipendenti/collaboratori all'interno dei territori della Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russa. (SOLO PER LOTTO RC PATRIMONIALE).
2. Chiediamo se al momento sono previsti, durante il periodo oggetto di affidamento, viaggi/trasferte di lavoro o comunque organizzate dalla contraente in Russia, Bielorussia o Ucraina che comprendano la partecipazione di persone assicurate;
3. Chiediamo altresì conferma che l'Ente non ha in corso gemellaggi con Enti e/o Istituzioni appartenenti alla Federazione Russa e/o alla Repubblica di Bielorussia. Nel caso invece l'Ente ne avesse, vi chiediamo di fornire dettagli al riguardo.

Risposta:

L'Ateneo ha stipulato nr. 2 accordi di internazionalizzazione:

1. Dipartimento di Scienze Biologiche: **Accordo di internazionalizzazione con l'Institute of Volcanology and Seismology, Petropavlovsk – Kamechatsky**
2. Dipartimento di Scienze Umanistiche: **Accordo di internazionalizzazione con l'Università per gli studi umanistici Statale Russa che prevede:**
 - Realizzazione di progetti scientifici congiunti;
 - Organizzazione e realizzazione di conferenze, convegni, seminari scientifici di reciproco interesse;
 - sviluppo della mobilità accademica (scambi didattico-culturali tra docenti, dottorandi e studenti);
 - organizzazione di corsi di lingua estivi e invernali;
 - condivisione di informazioni, pubblicazioni scientifiche e letteratura didattico – metodologica.

Nr. 1 convenzione istitutiva di un centro interuniversitario sulla ricerca scientifica russa:

1. Dipartimento di Scienze Umanistiche: Convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario per lo studio della Cultura e della Controcultura Postsovietica.

Al momento non sono attivi accordi di mobilità e scambio con istituzioni appartenenti alla Federazione Russa o alla Repubblica di Bielorussia; sono attivi accordi quadro con istituzioni aventi sede nella Federazione Russa (riguardanti l'esclusiva mobilità in ingresso di personale/docente e amministrativo che coinvolgono istituzioni in Ucraina).

Di seguito l'elenco degli ulteriori accordi stipulati on Enti Russi:

1. Università per gli Studi Umanistici Statale Russa (RGGU)
2. A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution of the Russian Academy of Sciences
3. Tomsk Polytechnic University
4. Federal State Budgetary Institution "All Russian Plant Quarantine Center"
5. Institute of Volcanology and Seismology.

3) Quesito (Lotto 1 RCT/O)

In riferimento all'oggetto siamo cortesemente a richiedere quanto segue:
Indicazione di assicuratore, premio e massimale in corso.

Risposta:

La Compagnia che attualmente detiene il rischio è UnipolSai - ultimo premio annuo lordo di € 58.558,62. - Massimale in corso € 10.000.000,00.

4) Quesito (Lotto 3 Infortuni)

Ad integrazione di quanto già richiesto chiediamo cortesemente dettagli sull'allegato 1 e precisamente se questo riguarda tutti i sinistri ultimi 5 anni, diversi o in aggiunta ai precedenti, anche per i nuovi occorre conoscere pagato e riservato.

E' possibile avere un file excel con tutti i sinistri ultimi 5 anni e relativo dettaglio pagato/riservato/senza seguito/descrizione evento?

Risposta:

Con riferimento all'allegato 1 si precisa che il dettaglio fornito riguarda tutti i sinistri degli ultimi cinque anni, ad eccezione delle posizioni senza seguito. Si prega di utilizzare i file in formato PDF già pubblicati.

5) Quesito (Lotto 2 All Risks)

Con riferimento a quanto in oggetto, chiediamo maggiori dettagli e informazioni in merito al sinistro del 26/10/2021, riservato per Euro 1,3 mln.

Risposta:

Descrizione del sinistro del 26/10/2021: allagamento a seguito di nubifragio con conseguenti danni al contenuto dell'ubicazione (attrezzature, macchinari, arredi, etc.).

6) Quesito (Lotto 2 All Risks)

Con riferimento a quanto in oggetto, chiediamo disponibilità, in caso di aggiudicazione, a:

1. sostituire le esclusioni p) e q) di pagina 15 con la seguente:

ESCLUSIONE CYBER

1. In deroga a quanto stabilito nelle altre sezioni della presente Polizza e negli eventuali allegati, la presente Polizza esclude qualsiasi:

- 1.1. Danno Cyber, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui alla sezione 2 sotto;
- 1.2. perdita, danno, responsabilità, richieste di risarcimento, costo, spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, causati da, derivanti da, relativi a o in connessione a qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi Dato, incluso qualsiasi importo relativo al valore di tali Dati, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui alla sezione 3 sotto;

a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che vi contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase.

2. Nel rispetto di ogni e ciascun termine, condizione, massimale ed esclusione applicabili ai sensi della presente Polizza e degli eventuali allegati, la presente Polizza copre il Danno o la perdita Materiale ai Beni Assicurati ai sensi della presente Polizza, causati da qualsiasi Incendio o Esplosione che derivi direttamente da un Incidente Informatico, a meno che tale Incidente informatico non sia causato da, derivante da, relativo a, o connesso a un Attacco Informatico, compresa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi iniziativa presa in relazione al controllo, alla prevenzione, al contrasto o al rimedio di qualsiasi Attacco Informatico.

3. Nel rispetto di ogni e ciascun termine, condizione, massimale ed esclusione applicabili ai sensi della presente Polizza e degli eventuali allegati, qualora i supporti di elaborazione elettronica dei dati posseduti o gestiti dall'Assicurato subiscano perdite o danni materiali coperti dalla presente Polizza, questa coprirà il costo della riparazione o della sostituzione del Supporto di elaborazione elettronica dei dati stesso più i costi di copia dei Dati da back-up o da originali di una generazione precedente. Questi costi non comprendono la ricerca e l'ingegneria, né i costi di riproduzione, raccolta o assemblaggio di tali Dati. Se il supporto non viene riparato, sostituito o ripristinato, la base di valutazione dell'indennizzo sarà costituita dal costo del supporto vergine. La presente Polizza non copre tuttavia l'importo relativo al valore di tali Dati per l'Assicurato o per qualsiasi altra parte, anche se tali Dati non possono essere riprodotti, raccolti o assemblati.

4. Nel caso in cui una qualsiasi sezione di questo allegato venga ritenuta invalida o inapplicabile, le restanti sezioni rimarranno valide ed efficaci a tutti gli effetti.

5. Questo allegato prevale su qualsiasi altra disposizione di Polizza o di qualsiasi altro allegato relativi ai Danni Cyber, Dati o supporto di elaborazione elettronica dei dati, e, se in contrasto, la sostituisce.

Definizioni

6. Per Danno Cyber si intende qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di risarcimento, costo o spesa di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, causati da, derivanti da, relativi a, o connessi a qualsiasi Attacco Informatico o Incidente Informatico, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi iniziativa presa in relazione al controllo, alla prevenzione, al contrasto o al rimedio di qualsiasi Attacco Informatico o Incidente Informatico.

7. Per Attacco Informatico si intende un atto non autorizzato, doloso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dolosi o criminali collegati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o dalla minaccia o dall'inganno, che implicano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico.

8. Per Incidente Cyber si intende:

8.1 qualsiasi errore o omissione o serie di errori o omissioni collegati che comportano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico; o

8.2 qualsiasi indisponibilità parziale o totale o guasto o serie di indisponibilità parziale o totale collegate o mancato accesso, elaborazione, utilizzo o funzionamento di qualsiasi Sistema informatico.

9. Per Sistema informatico si intende:

9.1 qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, smartphone, laptop, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o microcontrollori, inclusi sistemi simili o qualsiasi configurazione dei suddetti e inclusi qualsiasi input, output, dispositivi di archiviazione Dati, apparecchiature di rete o strutture di backup associati, di proprietà o gestito dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte.

10. Per Dati si intendono informazioni, fatti, concetti, codici o qualsiasi altra informazione di qualsiasi tipo che viene registrata o trasmessa in una forma per essere utilizzata, accessibile, elaborata, trasmessa o archiviata da un Sistema Informatico.

11. Per Supporto di elaborazione elettronica dei dati si intende qualsiasi proprietà assicurata ai sensi della presente Polizza su cui è possibile memorizzare i Dati ma non i Dati stessi.

2. Inserire la seguente esclusione:

ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI

Il presente articolo modifica la polizza ed è soggetto a tutte le definizioni di polizza.

Il presente articolo si applica a tutte le coperture ed estensioni previste dalla polizza.

La polizza è modificata per includere quanto segue:

In deroga a qualsiasi eventuale previsione contraria, la presente polizza non copre alcun sinistro, perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, derivante da, riconducibile a, causato da o relativo a:

1. qualsiasi Malattia Trasmisibile, o sospetto o minaccia circa la sussistenza (sia essa effettiva o percepita) di una Malattia Trasmisibile;

2. qualsiasi atto, errore o omissione nel controllo, prevenzione o risoluzione di, o comunque relativo a una epidemia sia essa effettiva, sospetta, percepita o minacciata, di una qualsiasi Malattia Trasmisibile.

Questa esclusione si applica a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase, al verificarsi di tale perdita, danno, sinistro, costo o spesa di qualsivoglia natura.

La sussistenza, sia essa effettiva, presunta, minacciata, percepita o sospetta, di una Malattia Trasmisibile all'interno, presso, o che interessi, impatti o danneggi qualsiasi proprietà, o che impedisca l'uso di tali proprietà, non costituisce perdita o danno materiale o di altro tipo, o perdita di uso di proprietà materiali o immateriali.

La presenza di una o più persone in un luogo assicurato potenzialmente infettate da una Malattia Trasmisibile o effettivamente infettate da una Malattia Trasmisibile non costituisce perdita o danno, materiale o di altro tipo.

Ai fini della polizza e del presente articolo cui accede, rileva la seguente definizione:

Malattia Trasmisibile significa qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causato, in tutto o in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione a virus, parassiti o batteri o a qualsiasi agente patogeno di qualsiasi natura, indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione. Tutti gli altri termini e condizioni rimangono invariati.

Risposta:

Si conferma la disponibilità della Stazione Appaltante a prevedere, in caso di aggiudicazione, l'emissione di apposite appendici contrattuali contenenti le clausole come riportate nei punti 1 e 2.

7) Quesito (Lotto 3 Infortuni)

Alla sezione 3 - articolo 2 - lettera K) Malattie professionali (valida solo per gli studenti dell'Ateneo), all'ultimo capoverso si fa riferimento alla garanzia Invalidità Permanente, prestata con Franchigia fissa del 5% o 3% a seconda dell'opzione scelta. Si tratta di Invalidità Permanente da malattia o semplicemente Malattia in servizio e per cause di servizio?"

Risposta:

Con riferimento alla garanzia di cui alla sezione 3, art. 2 lett. k), si conferma che si tratta di "Invalidità Permanente" per malattia in servizio o per cause di servizio.

8) Quesito (Lotto 3 Infortuni)

1. Ai fini della valutazione del rischio vi chiediamo la situazione sinistri aggiornata all'intero ultimo triennio, dettagliata in sinistri senza seguito - riservati e liquidati (quella allegata inizia con marzo 2021 e termina con un sinistro di settembre 2022).

2. Il sinistro "aperto" numero 929760808 risulta riservato con 1.000,00 nell'apposita colonna, mentre nella colonna "pagato al 100 COR" risulta con importo 18.838,10; il sinistro "aperto" numero 929760894 risulta nella colonna riserve con importo 15.000,00 mentre nella colonna "pagato al 100 COR" risulta con importo 297,24.

3. In carico a quale compagnia è attualmente la polizza infortuni? le condizioni del normativo sono uguali a quelle proposte per l'attuale appalto?

Risposta:

1. Con riferimento alla statistica sinistri pubblicata si conferma che trattasi dei sinistri occorsi negli ultimi 5 anni.

2. Con riferimento ai due sinistri si confermano gli importi e lo status indicato nella statistica pubblicata.

3. La Compagnia che attualmente detiene il rischio è Allianz. L'impostazione e le condizioni normative restano sostanzialmente invariate rispetto all'impostazione in corso, ma in sede di gara sono state previste opzioni migliorative per i principali elementi contrattuali.

9) Quesito (Lotto 3 Infortuni)

In merito alle malattie derivanti da radiazioni si richiede in quale ambito si ritengano operanti.

Risposta

Si fa riferimento ad attività che prevedano l'utilizzo di sostanze radioattive per scopi didattici ed esclusivamente per fini pacifici; è compreso l'eventuale uso di strumentazione scientifica adeguata ed idonea all'utilizzo che ne viene fatto.

10) Quesito (Lotto 5 RCA/CVT)

Siamo a richiedere cortesemente i seguenti chiarimenti: file sinistri rca e cvt in formato excell editabile in quanto il file da voi pubblicato (allegato h1) risulta di difficile utilizzo.

Risposta

Si prega di fare riferimento al formato del file pubblicato in sede di gara.

11) Quesito (Lotto 2 All Risks)

Chiediamo cortesemente di avere i seguenti chiarimenti relativi al Lotto 2 ALL RISKS:

1. SINISTRI Si chiede di indicare i beni colpiti dal danno da INONDAZIONE occorso in data 26/10/2021 a riserva per 1.300.000,00;
2. FABBRICATI ASSICURATI Si chiede se tra i beni da assicurare sono presenti Impianti per la produzione di ENERGIA ALTERNATIVA come Fotovoltaici, Eolici e simili; in caso di risposta affermativa se ne chiede ubicazione, tipologia e valore;
3. CONTENUTO Si chiede se tra i beni da assicurare sono presenti opere d'arte, volumi storici ecc.; in caso di risposta affermativa se ne chiede valore e possibilmente tipologia in modo da consentire la corretta quantificazione al netto delle imposte;
4. CONTENUTO Si chiede valore dei volumi presenti nelle BIBLIOTECHE e sistemi di prevenzione incendio presenti (gas, schiuma ecc.) con i relativi contratti di manutenzione;
5. ALLEGATO 1 Si chiede di confermare che tutti i limiti in cifra fissa riportati alle singole garanzie, compreso lo stop loss di polizza, sono per sinistro/anno ed in aggregato per tutti i beni eventualmente colpiti;
6. Art. 2 Esclusioni - Si chiede di confermare che la seguente frase: Tutto quanto sopra, salvo che provocati da un altro evento non altrimenti escluso e/o che ne derivi altro danno non altrimenti escluso ai sensi della presente polizza, e in tale ultimo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso. Non si applica alle esclusioni riportate ai punti: a) atti di guerra., g) danni indiretti .,i) inquinamento di aria, acqua, suolo, . p) e q);
7. Art. 2 Esclusioni Si chiede disponibilità, in caso di aggiudicazione gara ed emissione polizza, alla sostituzione di quanto riportato ai punti P) e Q) con la seguente clausola:

Esclusione Cyber risk

DEFINIZIONI

Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un Sistema Informatico.

Incidente Cyber:

qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi Sistema Informatico

qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un Sistema Informatico.

Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un Sistema Informatico.

Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un Sistema Informatico.

Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature dirette o struttura/servizio di backup.

Supporto per l'elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i Dati informatici ma non i Dati informatici stessi.

Esclusione Cyber Risk

Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi Dato Informatico (->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del Dato Informatico (->definizione) stesso; direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:

Atto Cyber (->definizione) e Incidente Cyber (->definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio;

Per tale esclusione non sono applicabili eventuali condizioni particolari "Colpa grave" e "Buona fede" che pertanto anche se presenti nel contratto - si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell'esclusione CYBER

Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre:

la perdita fisica o il danno alla proprietà;

se prevista la copertura in polizza, qualsiasi danno da interruzione di attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà;

causati da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber sono considerati come causa indiretta o concorrente del danno.

Pertanto qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi Dato informatico:

non è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato esclusivamente da un Atto Cyber (->definizione) e/o un Incidente Cyber (->definizione);

è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber (->definizione) e/o un Incidente Cyber (->definizione) costituiscono causa indiretta o concorrente della perdita, rimanendo comunque escluso l'importo relativo al valore dei Dati informatici; ferma l'applicazione della delimitazione di garanzia Supporto di Dati e Dati e relativi limiti e franchigie.

La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola

8.Si chiede disponibilità, in caso di aggiudicazione gara ed emissione polizza, all'inserimento delle seguenti clausole:

MISURE RESTRITTIVE SANZIONI INTERNAZIONALI

La Compagnia dichiara e il contraente prende atto che la compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE

Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità:

- (i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva (le Acque), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l'eccezione delle rotte internazionali;
- (ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque;
- (iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi. In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all'assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.

Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola:

AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE

Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per Malattia pandemica o epidemica.

Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.

Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita. Resta altresì specificatamente convenuto che:

sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;

la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza. Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.

Risposta

1. Si tratta di attrezzature macchinari e arredi e più precisamente del contenuto dell'ubicazione coinvolta dal sinistro.

2. Non sono presenti impianti per la produzione di energia alternativa come fotovoltaici eolici e simili.

3. Si comunica che le opere d'arte e volumi storici saranno oggetto di apposita copertura assicurativa Fine Art.
4. Si conferma quanto indicato al punto sopra e, per i sistemi di prevenzione incendio presenti (gas, schiuma ecc.), si prega di fare riferimento al documento pubblicato property risk assessment report
5. Si conferma che i limiti in cifra fissa riportati per le singole garanzie, compreso lo stop loss di polizza, sono per sinistro/anno ed in aggregato per tutti i beni eventualmente colpiti.
6. Si conferma la disponibilità della Stazione Appaltante a prevedere, in caso di aggiudicazione, l'emissione di apposita appendice contrattuale contenente la precisazione sopra riportata.
7. Si conferma la disponibilità della Stazione Appaltante a prevedere, in caso di aggiudicazione, l'emissione di apposita appendice contrattuale contenente la precisazione sopra riportata.
8. Si conferma la disponibilità della Stazione Appaltante a prevedere, in caso di aggiudicazione, l'emissione di apposita appendice contrattuale contenente la precisazione sopra riportata.

12) Quesito (Lotto 2 All Risks)

1. Segnatamente per il Lotto n.2 "Servizio per la copertura dei Rischi del patrimonio immobiliare e mobiliare di Ateneo Polizza All Risks CIG 9594137450" si chiede gentilmente di informare se, a seguito del grave sinistro da evento atmosferico occorso in data 26.10.2021 all'edificio-seminterrato corpo D-1 del Dipartimento di Scienze Chimiche ed al suo contenuto, l'Ateneo abbia compiuto degli interventi edilizi, costruttivi e conservativi atti a contenere, in caso di nuovo sinistro, un evento alluvionale come quello precedentemente occorso, sia per la rampa di accesso sia per le aule precedentemente colpite, sia per la portata dell'evento atmosferico, sia per i danni provocati. Parimenti si richiede se, successivamente al sinistro, la destinazione d'uso ed il contenuto del sopraccitato edificio-seminterrato siano variati ed in caso positivo come.
2. Chiediamo gentilmente di specificare meglio le fasi temporali della progettazione e dell'inizio e conclusione dei lavori di costruzione atti a ridurre sensibilmente gli effetti alluvionali e dei conseguenti fenomeni di allagamento nei riguardi del Dipartimento di Scienze Chimiche, in particolare l'edificio-seminterrato corpo D-1.

Risposta

1. L'Ufficio tecnico dell'Ateneo ha comunicato che è attualmente in fase di esecuzione un progetto che si propone di ridurre sensibilmente gli effetti alluvionali e dei conseguenti fenomeni di allagamento, nell'ottica di tutelare la sicurezza degli utenti del piazzale e del corpo di del dipartimento interessato, nonché allo scopo di migliorare la funzionalità e l'efficienza dello stesso sistema di smaltimento delle acque meteoriche.

Tale intervento prevede sostanzialmente la costruzione di una vasca interrata in cemento armato, da realizzarsi nell'area del parcheggio a servizio del dipartimento di scienze chimiche, che, in condizioni regolari, fungerà da transito delle acque meteoriche del centro universitario sportivo (CUS Via S. Sofia) e, in presenza di eventi eccezionali, tali da impedire il regolare deflusso verso la rete esterna comunale di Via Passo Gravina (che presenta un diametro di dimensioni alquanto modeste e insufficiente a ricevere le acque di scarico di tutta la zona durante tali eventi), da polmone capace di assorbire al suo interno una quantità di acque meteoriche pari a circa 2.200 metri cubi. Al contempo è previsto il convogliamento dell'acqua in arrivo al piazzale per ruscellamento superficiale all'interno delle vasche esistenti del piazzale stesso e da lì verso la suddetta vasca interrata.

2. Si precisa che l'intervento è in fase di esecuzione: la consegna dei lavori è avvenuta in data 27/07/2022 e l'ultimazione è prevista per il 19/01/2024.

13) Quesito (Lotto 3 Infortuni)

Infortuni: In merito alle malattie derivanti da radiazioni si richiede in quale ambito si ritengano operanti.

Risposta

Si fa riferimento ad attività che prevedano l'utilizzo di sostanze radioattive per scopi didattici ed esclusivamente per fini pacifici; è compreso l'eventuale uso di strumentazione scientifica adeguata ed idonea all'utilizzo che ne viene fatto.

14) Quesito (Lotto 3 Infortuni)

Alla sezione 3 - articolo 2 - lettera K) Malattie professionali (valida solo per gli studenti dell'Ateneo), all'ultimo capoverso si fa riferimento alla garanzia Invalidità Permanente, prestata con Franchigia fissa del 5% o 3% a seconda dell'opzione scelta. Si tratta di Invalidità Permanente da malattia o semplicemente Malattia in servizio e per cause di servizio?

Risposta

Con riferimento alla garanzia di cui alla sezione 3, art. 2 lett. k), si conferma che si tratta di "Invalidità Permanente" per malattia in servizio o per cause di servizio.

15) Quesito (Lotto 1 RCT/O)

Si chiede di elencare nel dettaglio le attività afferente l'area medica e infermieristica che si intende mettere in copertura ai sensi dell'Art. 2 - Attività assicurata e descrizione del rischio, come eventuale variante migliorativa.

Risposta

La variante migliorativa, di cui all'art. 2 del capitolato tecnico, fa riferimento all'inclusione nell'attività assicurata dell'attività medica o infermieristica in ambito didattico (ad esempio tirocinanti, specializzandi, dottorandi, ecc.). Sono invece esclusi i danni derivanti dalla *medical malpractice*.

16) Quesito (Lotto 6 RC Patrimoniale)

Con riferimento al lotto 1) siamo a richiedere:

- indicazione del premio e degli Assicuratori in corso;
- indicazione del periodo cui fa riferimento la polizza n. IT00020938EO18A;
- si chiede in ogni caso di fornire una statistica sinistri completa di almeno 5 anni.

Risposta

- Premio annuo lordo € 27.995,25 – Compagnia “Lloyd’s Insurance Company S.A.”
- Polizza “IT00020938EO18A”: decorrenza ore 24:00 del 31.01.2018, scadenza ore 24:00 del 31.01.2021.
- Il periodo di osservazione dei sinistri pubblicati, fa riferimento agli ultimi 5 anni ovvero, dal 2017 alla data di pubblicazione.

17) Quesito (Lotto 5 RCA/CVT)

Necessiteremo urgentemente avere la seguente informazione sui natanti: cosa significa la dicitura sotto evidenziata ed in particolare avere conferma che non viene svolto servizio pubblico.

ATM (ex CUTGANNA)

Risposta

Per ATM (ex CUTGANNA) ci si riferisce ad uffici dell'Ateneo che hanno in dotazione i natanti di cui alla Vostra richiesta; si conferma che non viene svolto alcun servizio pubblico.

Il RUP
(Avv. Elvira Cardillo)

ELVIRA
CARDILLO
07.03.2023
14:23:12
GMT+01:00

